

RELAZIONE 28.10.2016

AVV. MARCO CAVALLERI DEL FORO DI NOVARA

ASPETTI DEL RITO AVANTI AL GIUDICE DI PACE, DIVERSI DA QUELLI PREVISTI PER IL TRIBUNALE

1) MANCATA PREVISIONE DI MISURE CAUTELARI PERSONALI

(VEDI CASS PENALE 22-9-2006 N. 35368 SULLA IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE ALL'ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO PER FATTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE)

2) PARTICOLARI REGOLE LIMITATIVE DELLA DISCIPLINA ORDINARIA IN MATERIA DI COMPETENZA DETERMINATA DALLA CONNESSIONE, OVVERO DI RIUNIONE DI PROCESSI

(ART. 7 - Davanti al giudice di pace si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione

TRATTASI DI IPOTESI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 81 CP (CONCORSO FORMALE ETEROGENO). NON RICORRE TALE IPOTESI IN PRESENZA DEL CPV ART. 81 CP (ESECUZIONE MEDESIMO DISEGNO CRIMINOSO) E NON SI DETERMINA ALCUNA ATTRAZIONE DEL PROCEDIMENTO NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE SUPERIORE (Tribunale di Milano 15-6-2005) OVVERO PER FATTI COMMESSI RECIPROCAMENTE (Cass. Penale 18-5-2005 n. 21357)

LA CONSEGUENZA E' CHE VI POSSONO ESSERE DENUNCE O QUERELE RECIPROCHE, MA DUE DISTINTI PROCEDIMENTI, UNO IN TRIBUNALE ED UNO DAL GDP

Art. 9 - 1. Nei casi previsti dall'articolo 7, prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la

rapida definizione degli stessi. 2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 7, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre o quando più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento o quando una persona è imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ovvero ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento.)

- 3) ATTIVITA' DI INDAGINE PRELIMINARE SVOLTA DALLA PG DI PROPRIA INIZIATIVA E NON SOLO LIMITATA AGLI ATTI INIZIALI ED URGENTI (ART. 11 COMMA 1: Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi), SALVO GLI ATTI CD GARANTITI (ART 13: La polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.)
- 4) MANCATA PREVISIONE DELL'AVVISO EX ART 415 BIS CPP (CASS. PENALE 29-1-2009 N. 5485)
- 5) NON PREVISIONE DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA CAMERALE PER LA DECISIONE SULL'OPPOSIZIONE ALL'ARCHIVIAZIONE (CASS PENALE 21-4-2004 N. 32130 PRECISA CHE IL GIUDICE DEVE SOLO DAR CONTO DI AVER VALUTATO LE RAGIONI DELL'OPPONENTE)

SUL PUNTO SI RICORDA CHE IL TERMINE DI 10 GIORNI PER L'OPPOSIZIONE HA NATURA PROCESSUALE ED E' QUINDI SOTTOPOSTO ALLA SOSPENSIONE FERIALE (CASS PENALE 22-4-2005 N. 40259)
- 6) ASSENZA DI INCIDENTE PROBATORIO E DELL'UDIENZA PRELIMINARE
- 7) IMPOSSIBILITA' DI ACCEDERE A RITI ALTERNATIVI

8) L'INDICAZIONE NEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO DEI NOMINATIVI DEI TESTI E DELLE CIRCOSTANZE SU CUI DEVE VERTERE L'ESAME (ART. 20 COMMA 2 LETT., C): l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame)

IN ALTRE PAROLE IL PM NON DEVE DEPOSITARE LA LISTA TESTI, MA INDICARE NEL DECRETO DI CITAZIONE I NOMINATIVI DEI TESTI E LE CIRCOSTANZE SU CUI DEVE VERTERE L'ESAME

Sul punto la giurisprudenza ha affermato che

- nel procedimento davanti al giudice di **pace la mancata indicazione delle circostanze su cui verte l'esame di testi e consulenti determina solo la inammissibilità del mezzo di prova dedotto ma non già la nullità del decreto di citazione**, dovendosi questa riconoscere, secondo una corretta interpretazione dell'art. 20 comma 6 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, nella parte in cui esso richiama il comma 2, lett. c), dello stesso articolo, solo nel caso in cui nel decreto faccia difetto l'indicazione della "imputazione" e delle "fonti di prova" (Cassazione Sez. V, 24/11/2005 n. 583).
 - la mancata indicazione dei testi e delle circostanze dell'esame nel decreto di citazione a giudizio non può determinare la nullità dell'atto, in quanto l'art. 20 comma 2 lett. c) d.lgs. 274/2000, si limita a richiedere l'indicazione delle "fonti di prova", che naturalmente possono essere anche diverse dalla testimonianza (Cassazione Sez. IV, 8 giugno 2004 n. 37617).
- contra
- l'omessa indicazione delle fonti di prova nell'atto di citazione **determina una nullità relativa** che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Cassazione Sez. II, 13/1/2009 n. 15939) ma solo secondo la disciplina dettata dagli artt. 181 e 182 c.p.p. e soggetta alle sanatorie di cui all'art. 183 c.p.p. (Cassazione Sez. V, 24 ottobre 2005 n. 45333).
 - la previsione di cui all'art. 20 d.lgs. 274/2000 - disponendo che, a pena di inammissibilità della prova, la richiesta di esame dei testi e dei consulenti tecnici deve contenere l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame - si riferisce, in

conformità all'analogo disposto contenuto nell'art. 468 comma 2 c.p.p., **all'ipotesi in cui si tratti di circostanze diverse da quelle contenute nella descrizione del capo di imputazione e non già al caso, come nella specie, in cui tale diversità non sussista"** Cassazione Sez. V, 29 novembre 2005 n. 46868);

- la violazione dell'obbligo della indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame testimoniale, previsto dalle disposizioni dettate per il procedimento dinanzi al giudice di pace, comporta l'inutilizzabilità della testimonianza **solo quando al teste viene richiesto un contributo di conoscenza ulteriore rispetto a quanto già descritto nel capo d'imputazione, ma non quando questi è chiamato a confermare la sussistenza del fatto storico ivi enunciato"** (Cassazione Sez. IV, sent. 10 maggio 2007 n. 25523).
- non è azionabile la sanzione dell'inammissibilità di cui all'art. 20 comma 1 lett. c) d.lgs 274/2000 qualora, ancorché nell'atto di citazione a giudizio manchi l'indicazione dei capitoli di prova, si tratti di fatti connotati da particolare semplicità di guisa che **l'indicazione del testimone sia immediatamente riconducibile all'accusa dedotta nell'atto di citazione** (Cassazione Sez. V, 17 maggio 2006 n. 19393).

IL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO PUO' ESSERE SOTTOSCRITTO DA VPO DELEGATO DAL PROCURATORE DELL REPUBBLICA (CASS. PENALE 17-7-2009 N. 36794)

9) L'ASSENZA DI PENE DETENTIVE

(ART. 52 – SANZIONI PECUNIARIE

ART. 53 – OBBLIGO DI PERMANENZA DOMICILIARE

ART 54 – LAVORO DI PUBBLICA UTILITA')

ALTRE SENTENZE INTERESSANTI

TERMINE PER DEPOSITO SENTENZA E DATA DA CUI DECORRONO TERMINI PER IMPUGNAZIONE

Cassazione penale, sezione II, 2 marzo 2016, n.8648

il Giudice di Pace deve in ogni caso depositare le motivazioni della propria sentenza entro il termine di quindici giorni, qualora non provveda a dettarle direttamente a verbale di udienza,

così come previsto dall'art. 32 del D.Lgs.n.274 del 2000, che riveste carattere pienamente derogatorio rispetto alla disciplina generale prevista dall'art.544 Cpp., con conseguente inapplicabilità di ogni altra diversa disposizione.

Il termine per la redazione della sentenza di cui all'art.544 Cpp, alla scadenza del quale inizia a decorrere quello per proporre valida impugnazione ai sensi dell'art.585 Cpp., non è soggetto alla sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dall'art.1 della legge n.742/69, per cui il termine suddetto deve sempre conteggiarsi per intero e senza sospensioni. La Corte rinviene la disciplina concretamente applicabile alle decisioni emesse dal Giudice di Pace penale, **nell'art.32, comma 4 del D.Lgs.n.274/2000** secondo cui: *“La motivazione della sentenza è redatta dal Giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il Giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale”*. Si tratta di una disposizione assolutamente tassativa che non ammette equipollenti, trattandosi di **norma speciale apertamente derogatoria rispetto a quella generale del codice di rito**, ed è proprio per tale stringente giustificazione che, come ampiamente dedotto nelle più disparate decisioni di legittimità, non è consentita al Giudice di Pace la possibilità di “autoassegnarsi” un termine differente e maggiore di quindici giorni (come invece espressamente previsto dall'art.544 Cpp.), non essendo tale facoltà consentita dal dettato dell'art.32 in parola, che riveste appunto carattere derogatorio rispetto all'art.544 Cpp.

la motivazione della sentenza del Giudice di Pace **depositata oltre il quindicesimo giorno, dovrà ritenersi fuori termine** e che, di riflesso, **il termine per potere utilmente impugnare** la predetta decisione **sarà quello di trenta giorni**, decorrenti dal momento in cui sia avvenuta la notifica dell'avviso di deposito alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione, ai sensi degli articoli 548, comma 2, 585, comma 1, lett.b) e comma 2 Cpp, non essendo invece prevista a tal riguardo alcuna norma derogatoria nella specifica disciplina del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, di cui al D.Lgs.n.274/2000. Giova tenere bene a mente in definitiva, che i termini per il deposito della sentenza emessa dal Giudice di Pace penale sono quelli tassativamente indicati dal comma 4 dell'art.32 del D.Lgs.n.274 del 2000 e che i correlativi termini per proporre valida impugnazione - decorrenti dalla lettura della motivazione in udienza, ovvero dal deposito della stessa entro i quindici giorni

successivi, oppure dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza, se emessa fuori termine – sono quelli tassativi di trenta giorni, come previsti dall'art.585, co.1 lett.b) Cpp.

RECENTE GIURISPRUDENZA SULLA REMISSIONE TACITA DI QUERELA

Cassazione Penale, Sez. V, 23 marzo 2016 n. 12417: Evidentemente appare incontestabile il principio per il quale la persona offesa è libera di scegliere se presenziare o meno al processo instauratosi a seguito della presentazione di querela, non essendo previsto, in tal senso, alcun obbligo di partecipazione dalle norme del diritto positivo, nè essendo detto obbligo ricavabile in alcun modo in via interpretativa. Tuttavia la persona offesa, nel processo instaurato a seguito della presentazione della querela è anche, anzi, principalmente, il teste principale, la cui mancata presentazione in dibattimento sicuramente appare rilevante in relazione al modello processuale come ridefinito dal quadro costituzionale delineato dall'art. 111 Cost., commi 3, 4 e 5. Ed infatti da un lato l'imputato ha diritto di confrontarsi con il suo accusatore, sia esso dichiarante o semplice testimone, e, correlativamente, quest'ultimo non può sottrarsi al controesame, soprattutto se si tratta di semplice testimone - persona offesa e soprattutto se le prove a carico dell'imputato derivano essenzialmente dalle dichiarazioni della persona offesa. Non è un caso, infatti, che il legislatore impone al testimone - persona offesa di giustificare la propria assenza all'udienza dibattimentale in cui lo stesso risulta regolarmente citato. **Si può quindi ragionevolmente ritenere che l'assenza non giustificata della persona offesa querelante, che non sia costituita parte civile, implica una manifestazione di disinteresse dal processo ed un sostanziale disinteresse alla prosecuzione dello stesso, ossia una manifestazione tacita di voler rimettere la querela.** Sotto altro profilo può osservarsi che l'orientamento giurisprudenziale tradizionale, da cui ci si discosta, si era formato prevalentemente sull'impianto del vecchio codice di procedura penale, in base al quale non era necessario esaminare i testi in dibattimento, laddove attualmente il principio di ragionevole durata del processo impone all'interprete di valutare la coerenza e l'adeguatezza della disciplina del processo in rapporto agli obiettivi imposti al legislatore ordinario dai principi costituzionali. Anche l'analisi della normativa che disciplina il processo penale innanzi al giudice di pace offre degli spunti di riflessione importanti. **Ed infatti il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 30, prevede che, in caso di ricorso immediato al giudice, la mancata comparizione del ricorrente - persona offesa, non dovuta**

a causa di forza maggiore o a caso fortuito, determina l'improcedibilità del ricorso, mentre l'art. 28 del citato D.Lgs., sempre in tema di ricorso immediato, prevede che il ricorso presentato da una sola delle persone offese non impedisce l'intervento delle altre, notiziate ex art. 27, comma 4, stesso decreto, ma che la mancata comparizione delle persone offese regolarmente avvisate equivale a rinuncia al diritto di querela, ovvero a remissione di querela se già presentata. Naturalmente non vi è alcuno spazio per un'applicazione analogica dell'art. 28, comma 3, o dell'art. 30 del decreto citato, trattandosi di norme che hanno una specificità strutturale e sistematica, come sottolineato dalle Sezioni unite, essendosi verificata, in tal caso, una costruzione che la dottrina civilistica qualifica come dichiarazione legalmente tipizzata o tipizzazione legale assoluta; in altri termini il legislatore ha attribuito alla regola desumibile dall'art. 152 c.p., - secondo cui il disinteresse della persona offesa al procedimento, comunque manifestato, non può che determinare l'arresto del procedimento stesso iniziato su impulso della stessa persona offesa - degli effetti rigidamente individuati, a prescindere e precludendo ogni indagine sulla corrispondenza di detti effetti con la volontà della persona offesa. In tal caso, nell'istituto regolamentato dall'art. 28 del menzionato decreto, più che di rinuncia tacita o di remissione tacita, deve ragionarsi in termini di attribuzione legale di significato espressivo predeterminato, come sottolineato da parte della dottrina. E deve ritenersi che ciò non derivi da un arbitrio del legislatore, ma semplicemente dalla ponderata considerazione dell'id quod plerumque accidit. **Al di fuori dello schema dell'art. 28 indicato, la mancata comparizione del querelante, che non abbia giustificato il proprio impedimento, deve quindi essere considerata remissione tacita di querela, non potendosi, ad avviso del Collegio, ritenere che ciò non sarebbe possibile in quanto solo laddove il legislatore ne ha predeterminato gli effetti possa parlarsi di equivalenza alla remissione, mentre laddove non lo abbia fatto detto effetto debba escludersi; ciò per l'insuperabile considerazione che si tratta, ontologicamente, del medesimo comportamento, con la conseguenza che una lettura costituzionalmente orientata delle norme impone l'equivalenza degli effetti. L'unica differenza è data dal fatto che nell'ipotesi dell'art. 28 non è ammessa alcuna prova contraria, se non quella dell'impedimento, mentre negli altri casi la persona offesa può dimostrare positivamente di voler persistere nella volontà manifestata con la querela nonostante non sia comparsa ad un'udienza. Tutto quanto sin qui considerato vale a**

maggior ragione nel caso in cui alla persona offesa sia stato comunicato dal giudice che la mancata comparizione in udienza sarà ritenuta manifestazione di volontà di remissione di querela; in tal caso detto comportamento deve essere qualificato come una vera e propria remissione tacita extraprocessuale di querela, in quanto il giudice, attraverso l'avviso notificato al querelante, segnala che l'omessa ed ingiustificata comparizione viene considerata dalla legge come remissione tacita di querela e che, quindi, il querelante può determinare la conclusione del processo attraverso un comportamento extraprocessuale concludente, ovvero può manifestare la sua volontà di proseguire la vicenda processuale comparendo in udienza o, quanto meno, giustificando il proprio impedimento.

Cassazione penale, sez. un., 23/06/2016, n. 31668: Deve dunque ritenersi che la condotta considerata nel presente processo, costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell'avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di rimessione della querela, può bene essere inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela, a norma dell'art. 152 c.p., comma 2, terzo periodo.. **Occorre però stabilire se legittimamente può essere attribuito un simile valore di remissione tacita della querela alla mancata comparizione in dibattimento del querelante, previamente avvertito dal giudice (di pace) che tale condotta sarebbe stata considerata in tal senso. Un significato, dunque, non collegato alla mera mancata comparizione del querelante davanti al giudice ma alla combinazione di tale condotta omissiva con il previo formale avvertimento del significato che ad essa sarebbe stato attribuito. E' ben vero che un simile avvertimento alla persona offesa querelante non e' contemplato espressamente nel procedimento davanti al giudice di pace nei casi di citazione a giudizio emessa dal pubblico ministero (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20); ma tale iniziativa non e' dissonante rispetto alla generale fisionomia del procedimento, che prevede, all'art. 2, comma 2, l'impegno del giudice di pace di "favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti", ed e' in linea con la specifica previsione dell'art. 29, comma 4 (che vale per entrambi i riti di introduzione della udienza) secondo cui il giudice, proprio con riferimento al caso di reato perseguibile a querela, "promuove la conciliazione tra le parti". Nella finalita' di promuovere la conciliazione tra le parti, nei casi di reati perseguibili a querela (che costituisce un preciso dovere del giudice di pace: cfr. Legge-Delega 24 novembre 1999, n. 468, art.**

17, comma 1, lett. g), **e' attribuita al giudice un'ampia scelta di iniziative:** tra l'altro, egli "puo' rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, puo' avvalersi anche dell'attivita' di mediazione di centri e strutture pubbliche e private presenti sul territorio" (art. 29, comma 4, cit.). In tali casi, l'attivita' di conciliazione, se fruttuosa, puo' sfociare (art. 29, comma 5) nella formale remissione della querela e nella formale "accettazione" di questa (piu' propriamente, ex art. 155 c.p., "mancanza di ricusa" della remissione), per le quali, evidentemente, si richiede necessariamente la presenza del querelante e del querelato che non si siano gia' attivati in tal senso. **Ma, proprio in considerazione della previsione di un inderogabile dovere del giudice di pace di favorire la conciliazione tra le parti nei casi di reati perseguibili a querela, ben puo' essere riconosciuta al giudice stesso la scelta delle modalita' piu' opportune per perseguire tale obiettivo, se del caso rendendo avvertite le parti della valutazione che potrebbe essere attribuita a una loro condotta passiva: volonta' tacita del querelante di rimessione e mancanza di volonta' di ricusa del querelato. Una analoga iniziativa giudiziale, proprio in una fattispecie di procedimento davanti al giudice di pace, e' stata del resto riconosciuta dalle Sezioni Unite (sent. n. 27610 del 25/05/2011, Marano, Rv. 250201) come legittima e idonea a rendere avvertito il querelato che la sua mancata comparizione sarebbe stata interpretata come assenza di volonta' di ricusa della remissione; e, al di la' delle differenze sul piano psicologico e strutturale che caratterizzano la volonta' di remissione della querela e la mancanza di ricusa della remissione, efficacemente evidenziate nella citata sentenza, non vi sono ragioni per non estendere una simile conclusione anche alla posizione del querelante. Deve dunque ritenersi che non contrasta con il tenore formale della disciplina ed e' anzi in linea con la sua complessiva ratio la conclusione secondo cui nell'ambito del procedimento davanti al giudice di pace per reati perseguibili a querela, anche nel caso di procedimento instaurato su citazione del p.m., stante il dovere del giudice di promuovere la conciliazione tra le parti, dalla mancata comparizione della persona offesa che sia stata previamente e specificamente avvertita delle relative conseguenze deriva l'effetto di una tacita volonta' di remissione di querela. Resta naturalmente fermo che, nel caso in cui il procedimento sia stato instaurato dal p.m. D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20, la mancata comparizione della persona offesa alla udienza di comparizione, in difetto di un previo e specifico avvertimento del giudice, non**

puo' di per se' essere interpretata come tacita volonta' di remissione della querela. Deve dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: "Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sara' interpretata come fatto incompatibile con la volonta' di persistere nella querela". Nel caso in esame, come gia' precisato, risulta dagli atti che nel corso del procedimento davanti al Giudice di pace di Taranto, relativo a reati perseguibili a querela, sia la persona offesa C.C. sia l'imputato P.L. non comparirono in udienza, dopo essere stati avvertiti dal Giudice che la loro mancata comparizione sarebbe stata interpretata rispettivamente come volonta' di remissione della querela e di accettazione di essa. Correttamente, dunque, e' stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione dei reati per remissione della querela."

ISTITUTI PREVISTI SOLO UNICAMENTE AVANTI AL GIUDICE DI PACE

ARTT.LI 21 E SEGUENTI D.LVO N. 274/2000

IL CONTENUTO DEL RICORSO

EQUILALENZA ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Cassazione penale, sez. V, 17/05/2012, n. 24605 : Nel procedimento avanti al giudice di pace, la presentazione del ricorso immediato ex art. 21 d.lg. n. 274 del 2000, sottoscritto dalla parte lesa e controfirmato con autentica dal difensore con richiesta ivi contenuta di risarcimento del danno subito quale conseguenza del reato denunciato, **è valida anche ai fini della costituzione di parte civile, in tal senso derogandosi alle formalità indicate in via generale dal c.p.p. per la costituzione di parte civile.**

INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA

Tribunale Varese, 30/06/2008: **Non costituisce motivo di nullità ex art. 178 lett. e c.p.p. del giudizio di primo grado né violazione del principio di imparzialità del giudice l'allegazione, nel ricorso immediato proposto ex art. 21 d.lg. 274/00 dalla persona offesa dal reato, della documentazione fondante il ricorso medesimo, essendo tale diritto espressamente previsto**

dall'art. 21 d.lg. 274/00. Quand'anche, peraltro, si accedesse all'interpretazione secondo la quale il ricorso deve contenere la mera indicazione dei documenti, la loro ingiustificata allegazione importerebbe, comunque, solo l'espunzione degli stessi dal fascicolo del dibattimento.

CONSEGUENZA OMESSA INDICAZIONE

Cassazione penale, sez. V, 08/02/2007, n. 10745: In tema di ricorso immediato della persona offesa davanti al giudice di pace, deve essere annullata senza rinvio, in quanto integra una nullità ex art. 178, lett. b) cod. proc. pen., la sentenza con la quale il giudice di pace, avendo rilevato la omessa indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché delle circostanze su cui deve vertere l'esame, abbia pronunciato il proscioglimento dell'imputato per inammissibilità del ricorso, **anziché disporre, come prevede l'art. 26 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.**

INDICAZIONE ALTRE PPOO

Cassazione penale, sez. V, 10/02/2006, n. 11588: **È illegittima la decisione con cui il giudice di pace dichiara inammissibile il ricorso immediato proposto dalla persona offesa in ragione della mancata indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato,** in quanto tale indicazione (art. 21 comma 2 e 24 comma 1 lett. c) d.lg. n. 274 del 2000) è preordinata soltanto a consentire la produzione degli effetti di cui all'art. 28 comma 3 d.lg. n. 274 del 2000 (per il quale la mancata comparizione delle persone offese non ricorrenti, regolarmente notiziate equivale a rinuncia al diritto di querela o a remissione di querela), nell'ipotesi di notificazione ex art. 27 comma 4 del succitato d.lg. n. 274 del 2000 (notifica da parte del ricorrente del decreto, insieme al ricorso, al p.m., alla persona citata in giudizio ed al suo difensore nonché alle altre persone offese di cui conosce l'identità, nel rispetto del termine dilatorio di venti giorni prima dell'udienza).

CONTESTAZIONE ACCUSA

Cassazione penale, sez. V, 09/11/2005, n. 44707: In tema di contestazione dell'accusa si deve avere riguardo **alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate.** Conseguentemente, ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa.

SOTTOSCRIZIONE

Cassazione penale, sez. V, 27/09/2005, n. 3867 **È inammissibile, nel procedimento davanti al giudice di pace, il ricorso immediato sottoscritto dal solo difensore, essendosi la persona offesa limitata ad apporre la propria firma a margine della prima pagina di tale atto ed in calce al conferimento dell'incarico difensivo; tale firma, in quanto riferibile esclusivamente al conferito incarico, non può valere ad integrare il requisito della sottoscrizione del ricorso immediato da parte della persona offesa**, richiesto a pena di inammissibilità (art. 21 e 24 d.lg. n. 274 del 2000).

GENERALITA' IMPUTATO

Cassazione penale, sez. V, 11/04/2003, n. 21714. **Non sussiste la causa di inammissibilità prevista dall'art. 24 comma 1 lett. c) d.lg. 2 agosto 2000 n. 274 se il ricorso immediato presentato al giudice di pace non contiene l'indicazione della data e del luogo di nascita della persona citata a giudizio, ma riporti comunque l'indicazione del nome, del cognome e del luogo di residenza**, in quanto deve escludersi che sussista a carico della persona offesa un onere di preventiva identificazione di colui nei cui confronti è presentato il ricorso, essendo sufficiente che l'atto non sia diretto "ad incertam personam". (La Corte ha anche precisato che la completa identificazione può sempre essere realizzata successivamente, nel corso dell'udienza di comparizione).

Cassazione penale, sezione IV, sentenza 17 settembre 2004, n. 36794 **Non è causa di nullità del decreto di citazione e degli atti ad esso conseguenti l'erronea indicazione delle generalità dell'imputato**, qualora l'atto abbia raggiunto i suoi effetti e l'imputato ne abbia avuto conoscenza.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 26 giugno 2008 (dep. 25 settembre 2008), n. 36717 (in questa nota pronunzia il Massimo Organo, nell'affermare l'inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento mediante il quale il Giudice di Pace dichiara l'inammissibilità del ricorso immediato per la citazione in giudizio, coglie l'occasione per ribadire un consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale **il requisito della identificazione delle generalità della persona citata a giudizio è soddisfatto anche se manchi la precisazione della data e del luogo di nascita, essendo sufficiente che il ricorso non sia rivolto ad incertam personam**

Cassazione penale, Sez. V, 11 aprile 2003, n. 21714 (per la quale per esercitare l'azione penale e civile davanti al giudice di pace ex art. 21 e ss. D.Lgs. 274/2000 **non è necessario che la**

persona offesa indichi anche il luogo e la data di nascita delle persone che intende citare in giudizio, così come non è richiesto per l'esercizio di analoghi strumenti processuali, quali la querela -artt. 336 e ss. c.p.p.- la costituzione di parte civile nel processo penale - art. 78 c.p.p.- e l'atto di citazione per il processo civile - art. 163 c.p.c.-);

Corte Costituzionale, ord. 23 febbraio 2004, n. 83 (per la quale manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 274/2000, nella parte in cui prevede che il ricorso immediato della persona offesa deve contenere, a pena d'inammissibilità, le generalità della persona citata a giudizio. Nella motivazione, la Consulta ha in primo luogo osservato che, contrariamente all'assunto del giudice remittente, la persona offesa ha possibilità di accedere ai dati identificativi del querelato, atteso che non è necessario il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati quando questi sono necessari per lo svolgimento delle indagini difensive o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 12, lett. h) legge 31.12.1996 n. 675, ora sostanzialmente riprodotto nell'art. 24, lett. f) D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali). Peraltro, affrontando il problema di merito, l'ordinanza ha significativamente aggiunto che il requisito della identificazione delle generalità della persona citata a giudizio è soddisfatto anche se manchi la precisazione della data e del luogo di nascita, essendo sufficiente che il ricorso non sia rivolto ad *incertam personam*

PROVVEDIMENTI PM E GDP

Cassazione penale, sez. IV, 06/11/2008, n. 47030: **Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, nel caso di ricorso immediato al giudice, qualora il p.m., nel termine di cui all'art. 25 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274 abbia espresso parere contrario (o sia rimasto del tutto "inerte" omettendo di presentare le proprie richieste), il giudice di pace può adottare solo i provvedimenti, indicati nel successivo art. 26, diversi dalla convocazione delle parti (art. 27 dello stesso d.lg.): ciò significa che potrà e dovrà limitarsi a rimettere gli atti al p.m., il quale procederà liberamente nelle forme ordinarie (esercizio dell'azione penale o archiviazione), mentre non gli sarà consentito imporre una "imputazione coatta" analoga a quella fissata dall'art. 409, comma 5, c.p.p.**, la quale determinerebbe una variante della procedura che è

incompatibile con la necessità di rispettare, in ogni caso, le forme speciali del ricorso immediato rispetto a quelle ordinarie. (Da queste premesse, la Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore della Repubblica, ha annullato senza rinvio, ritenendola abnorme, l'ordinanza con la quale il giudice di pace, a fronte del parere contrario espresso dal p.m. sul ricorso immediato, aveva invece ordinato allo stesso di "formulare l'imputazione" ai fini dell'ulteriore corso; la Corte ha conseguentemente disposto trasmettersi gli atti al p.m. "per l'ulteriore corso").

Cassazione penale, sez. V, 17/01/2006, n. 20559 : **è abnorme il provvedimento con cui il**

giudice di pace, ricevuto il parere contrario del p.m. sul ricorso immediato presentato dalla persona offesa, ritenendo invece ammissibile il ricorso stesso, restituisca gli atti al p.m.

ordinandogli di formulare l'imputazione. (Ha precisato la Corte che la fattispecie va parificata

all'ipotesi di inammissibilità ritenuta dallo stesso giudice di pace con conseguente restituzione degli atti al p.m. per l'eventuale svolgimento delle indagini necessarie ai fini del corretto esercizio dell'azione penale). (MOTIVAZIONE - In effetti mancano specifiche previsioni legislative per il caso

in cui, a seguito di ricorso immediato al Giudice di Pace, il Pubblico Ministero esprima un parere contrario e si rifiuti di formulare l'imputazione ed esercitare l'azione penale. Il Giudice di Pace ha applicato analogicamente le norme previste per il caso in cui il G.I.P., al quale è demandato il controllo sugli esiti delle indagini preliminari, non ritenga di accogliere la richiesta di

archiviazione del Pubblico Ministero. In siffatta ipotesi ai sensi dell'articolo 409 c.p.p. il Giudice di pace potrà indicare al P.M. nuovi temi di indagine, oppure, ritenendo le indagini preliminari concluse, chiedere al P.M. di formulare l'imputazione. Ma siffatte norme non appaiono applicabili

al caso di specie, perchè si tratta di norme particolari che, al fine di garantire un controllo giurisdizionale effettivo sull'esito delle indagini, riconoscono al G.i.p. il potere di imporre una determinata attività al P.M.. Si tratta di norme per qualche verso eccezionali che non appaiono

applicabili in via analogica. **Appare, invece, ragionevole e adeguato ai principi che regolano il nostro processo penale, ritenere che, quando il parere del P.M. sia negativo, la situazione**

sia da parificare a quella in cui il Giudice di Pace ritenga il ricorso inammissibile; in entrambi i casi, infatti, il processo non può essere celebrato ed allora è opportuno che gli atti possano essere restituiti o pervengano al P.M. perchè vengano disposte ed eseguite le

indagini preliminari ritenute necessarie per un corretto esercizio dell'azione penale. Si tratta di una applicazione analogica del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 26, comma 2 e 3, che appare

certamente possibile per le ragioni dette.) – CONFORME Cassazione penale, sez. V, 25/10/2005, n. 12 - Cassazione penale, sez. V, 22/03/2005, n. 36636

Cassazione penale, sez. V, 29/01/2010, n. 6420: È abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, dopo la formulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero che aveva in precedenza espresso parere contrario sul ricorso immediato presentato dalla persona offesa, dichiara inammissibile il ricorso stesso, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.

VALORE PROBATORIO RICORSO IMMEDIATO

Cassazione penale, sez. V, 24/03/2011, n. 17680: Il ricorso immediato (art. 21 d.lg. n. 274 del 2000) non è compreso tra gli atti dei quali l'art. 431 c.p.p. - richiamato dall'art. 29, comma 7, d.lg. n. 274 del 2000 - prevede l'inserimento nel fascicolo del dibattimento; **la sua allegazione al predetto fascicolo trova, pertanto, giustificazione solo per la sua natura di atto di mero impulso processuale o, al più, per una sua assimilabilità alla querela in quanto atto pertinente alla procedibilità del reato**, la cui prova costituisce il limitato fine per cui la querela è presente nel fascicolo; pertanto, il contenuto del ricorso immediato non è utilizzabile a fini probatori.

IMPUGNAZIONE DECRETO INAMMISSIBILITÀ

Cassazione penale, sez. IV, 20/06/2013, n. 51520. **Il decreto con cui il giudice di pace dichiara inammissibile il ricorso della persona offesa per difetto dei requisiti processuali non è ricorribile in cassazione, trattandosi di provvedimento che non incide in via definitiva sui diritti soggettivi delle parti.** (motivazione: Alla luce di queste precisazioni, non v'è dubbio che **il decreto con cui il giudice di pace, ai sensi dell'art. 26, dichiara inammissibile il ricorso della persona offesa per difetto dei requisiti processuali prescritti dall'art. 24, non decide sul merito, e quindi non esaurisce l'azione penale per il reato denunciato e l'eventuale azione civile per il relativo risarcimento del danno; ma decide soltanto sul rito semplificato introdotto dalla persona offesa col ricorso immediato presentato ai sensi dell'art. 21. Tanto è vero che il giudice, quando dichiara inammissibile il ricorso per ragioni di rito (ma anche quando lo dichiara manifestamente infondato per ragioni di merito) ha l'obbligo di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento ordinario, che potrà svilupparsi con indagini preliminari e potrà sfociare in un provvedimento di archiviazione, in una sentenza di proscioglimento o in una sentenza di**

condanna. La persona offesa che aveva presentato il ricorso immediato, essendo parte necessaria anche del procedimento ordinario, potrà esercitare in questo tutti i suoi diritti, compreso quello di impugnare i provvedimenti conclusivi con i mezzi previsti dall'ordinamento. Non è esatto affermare che il pubblico ministero ha solo la facoltà, e non l'obbligo, di dar corso ulteriore al procedimento, potendo anche non attivarsi. Anche in questo snodo procedimentale, infatti, vale il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che - come noto - secondo il modulo alternativo prospettato dall'art. 405 c.p.p. si atteggia come potere-dovere del pubblico ministero di scegliere se richiedere al giudice l'archiviazione o se esercitare positivamente l'azione penale, formulando l'imputazione.)

ARTT.LI 34 E 35 D.LVO N. 274/2000

ART. 34 D.LVO 274/2000

RAPPORTO CON ART. 131 BIS CP

L'IPOTESI DI CUI ALL'ART. 131 BIS CP NON E' APPLICABILE AVANTI IL GIUDICE DI PACE, DINANZI AL QUALE IL MEDESIMO ISTITUTO È DISCIPLINATO DALL'ART. 34 D.LGS. N. 274 DEL 2000

Cassazione penale, sez. I, 14/07/2016, n. 37551: Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34 disciplina proprio l'istituto del fatto di particolare tenuità nei procedimenti presso il Giudice di pace e gli elementi costitutivi della fattispecie non sono del tutto sovrapponibili rispetto a quelli che caratterizzano la disposizione introdotta nel codice penale, che non contiene e nè assorbe la prima, registrandosi anzi un considerevole scollamento tra le stesse, con la inevitabile conseguenza che la disposizione D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 34, in considerazione della sedes materiae nella quale è collocata, si caratterizza per essere una disposizione speciale rispetto a quella generale codicistica, sia pure ratione temporis successiva, ex art. 131 bis c.p.. **A norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonchè la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di**

lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato. Il pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle particolari esigenze dell'imputato costituisce elemento estraneo rispetto all'ambito di operatività della disposizione ex art. 131 bis c.p., per la quale non hanno alcun rilievo, contrariamente al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, l'interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento (solo in assenza del quale, nel corso delle indagini preliminari, il giudice di pace può dichiarare con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto) o il diritto di veto della persona offesa e neppure il diritto potestativo dell'imputato a non avvalersi dell'istituto (laddove, nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono). **A norma dell'art. 131 bis c.p. la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1 (con parametri valutativi quindi ulteriori rispetto all'elemento costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, dal solo grado della colpevolezza), l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (anzichè occasionale ex art. 34 cit.).** Oltre al dato normativo, già di per sè significativo al riguardo, la conferma dell'inapplicabilità dell'art. 131 bis c.p. nei procedimenti per i reati di competenza del Giudice di pace si ricava da due ulteriori considerazioni. ... L'esortazione non è stata raccolta dal Legislatore delegato sul rilievo, del tutto corretto, che la legge delega non conferiva tale potere ma, durante la fase di progettazione dell'art. 131-bis c.p., è apparso ben chiaro, essendo stato anche disatteso il suggerimento avanzato da talune precedenti Commissioni ministeriali di abrogare espressamente il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34 (abrogazione che, tuttavia, non è stata prevista dal D.Lgs. n. 28 del 2015 e, come si è detto, neppure dalla legge delega 28 aprile 2014, n. 67), come il risultato dell'inerzia si sarebbe risolto nel tollerare la coesistenza di due modelli (invero tre modelli, se si ha riguardo anche alla disposizione ex art. 27 dettata per il procedimento penale minorile, che qui ovviamente non rileva) profondamente diversi di irrilevanza penale per tenuità del fatto: entrambi sistematicamente collocabili, almeno con riferimento alla fase del giudizio, all'interno della categoria giuridica del proscioglimento; **il primo (art. 131-bis c.p.) subordinato alla non abitualità del comportamento, il secondo (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34) alla sua occasionalità; l'uno**

attento al possibile pregiudizio per le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta a indagine o dell'imputato, l'altro del tutto svincolato da tale parametro; l'uno inteso a favorire l'instaurazione del contraddittorio tra indagato e persona offesa nella procedura decisionale, l'altro fondato su una serie di preclusioni collegate all'interesse o alla volontà delle parti.Per tutte le ragioni sopra esposte, consegue che l'art. 131-bis c.p. non può essere applicato nell'ambito del procedimento per reati di competenza del Giudice di pace, nei quali prevale la disciplina speciale della tenuità prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, essendo il procedimento dinanzi al giudice di pace disciplinato secondo criteri di "ius singulare" rispetto al procedimento ordinario (Sez. F, n. 38876 del 20.08.2015, Rv 264700) – CONFORME Cassazione penale, sez. fer., 20/08/2015, n. 38876, Cassazione penale, sez. IV, 14/07/2015, n. 31920

IL TRIBUNALE DI NOVARA, TUTTAVIA, CON LA SENTENZA N. 16 DEL 11-6-2015, QUALE GIUDICE D'APPELLO, AVEVA CONCLUSO PER LA POSSIBILE COESISTENZA DEI DUE ISTITUTI, ANCHE AVANTI IL GIUDICE DI PACE, "NON ESSENDOSI ALCUNA CONTRADDIZIONE INSANABILE TRA LE DUE NORME"

PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE

IL GIUDICE DEVE VALUTARE L'ESIGUITA' DEL DANNO O DEL PERICOLO, L'OCCASIONALITA' DELLA CONDOTTA, IL BASSO GRADO DI COLPEVOLEZZA E L'EVENTUALE PREGIUDIZIO DERIVANTE ALL'IMPUTATO (COMMA 1 ART. 34)

I PRESUPPOSTI DI CUI SOPRA NON SONO TRA LORO ALTERNATIVI, MA DEBBONO CONCORRERE TUTTI SIMULTANEAMENTE

LA VALUTAZIONE DEL GIUDICE – POI – NON DEVE RIGURDARE LA FATTISPECIE ASTRATTA DI REATO, MA IL FATTO CONCRETO CONTESTATO ALL'IMPUTATO

Cassazione penale, sez. V, 13/03/2015, n. 29831: In tema di procedimento davanti al giudice di pace, ai fini della declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto è necessario **che la "particolare tenuità" sia apprezzata per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce di tutti gli indici normativamente indicati, costituiti dall'esiguità del**

danno o del pericolo, dall'occasionalità della condotta, dal minore grado di colpevolezza e dall'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato, avuto riguardo non alla fattispecie astratta di reato, ma a quella concretamente realizzata.

Cass. Penale 7-5-2009 n. 34227: La declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al giudice di pace implica la valutazione congiunta degli indici normativamente indicati - esiguità del danno o del pericolo; grado di colpevolezza; occasionalità del fatto - e del **fatto concretamente commesso**, non potendo essere limitata alla fattispecie astratta di reato.

Cassazione penale 10 luglio 2008, n. 38004: L'applicabilità della causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274, relativa alla particolare tenuità del fatto, non va apprezzata avendo riguardo solo all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato dal reato, ma esige la concorrente sussistenza degli ulteriori indici normativi, costituiti dall'occasionalità della condotta, dal basso grado di colpevolezza e dall'eventuale pregiudizio sociale dell'imputato.

Cass. Penale 28-4-2006 n. 24387: Nel procedimento penale davanti al g.d.p., ai fini dell'applicabilità della causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274 (esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto), dovendosi considerare congiuntamente l'esiguità del danno o del pericolo derivato, il grado di colpevolezza e l'occasionalità del fatto, **la valutazione del giudice non può limitarsi alla fattispecie astratta di reato, ma deve riguardare quella concreta**

AI FINE DI CAPIRE IN COSA CONSISTANO CONCRETAMENTE I DETTI PRESUPPOSTI SI POSSONO RICHIAMARE ALCUNI ESEMPI GIURISPRUDENZIALI

Tribunale di Fermo 23-4-2004: **In materia di competenza penale del giudice di pace, ai fini dell'esclusione della "occasionalità" della condotta, non è sufficiente prendere atto dell'esistenza, a carico dell'imputato, di precedenti penali. Tali precedenti, specie se riferiti a reati di tutt'altra indole e/o molto risalenti nel tempo, non sono perciò, di per sè, ostativi alla pronuncia di improcedibilità per "particolare tenuità del fatto" ex art. 34 d.lg. n. 274 del 2000. In materia di competenza penale del giudice di pace, uno dei presupposti indefettibili della pronuncia di improcedibilità per "particolare tenuità del fatto", ex art. 34 d.lg. n. 274**

del 2000, è costituito dalla "esiguità del danno o del pericolo" derivato dal fatto di reato. Nel relativo giudizio valutativo può assumere sicura rilevanza la circostanza rappresentata dalla mancata, ingiustificata comparizione della persona offesa al dibattimento, comportamento da assumere come sintomatico del disinteresse della stessa all'esito del giudizio e, in sostanza, del fatto che la condotta non ha lasciato conseguenze sensibili sulla vittima.

Tribunale Pistoia 23-9-2003: In tema di ingiuria, la causa di non procedibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista nel procedimento penale avanti al giudice di pace, può essere applicata **quando si ritenga che la persona offesa abbia subito un danno veramente esiguo dalle parole profferite dall'imputato (fattispecie in cui l'imputato aver riferito alla persona offesa: "cretino, vai al manicomio, ti ribalto").**

Giudice di pace di Rho 15-1-2014 n. 1: Tale contesto, infatti, potrà essere qui considerato, anche per la valutazione, rispetto all'interesse tutelato, dell'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché del grado della colpevolezza dell'odierna imputata. Al riguardo, si osserva – infatti – che l'aggressione fisica è avvenuta nel corso di un violento alterco fra la sig.ra Attardo e la PO, nel corso del quale – come già sopra precisato – entrambe le parti si sono ingiuriate reciprocamente. **Tale aggressione – pertanto – pare essere motivata non tanto da premeditazione, bensì dal contesto materiale in cui sono maturati i fatti per cui è giudizio**

Giudice di Pace di Rho 30-10-2013 n. 136 : Al riguardo, questo giudice rileva come, ai fini di cui sopra, andranno considerati

- **l'occasionalità dalla condotta illecita, non risultando precedenti in capo all'imputato (vedi certificato del casellario giudiziale in atti), né essendo emerso, all'esito del dibattimento, il ricorrere di qualsivoglia ulteriore procedimento pendente nei confronti del medesimo, ovvero di uno stile di vita improntato alla commissione di azioni aventi una rilevanza penale,**
- **l'assenza di ogni premeditazione nel comportamento** del sig. ***** (sul punto meglio oltre si dirà)
- **il pregiudizio che una eventuale condanna penale potrebbe comportare per il sig. *****,** in considerazione del suo, come sopra precisato, stato di incensuratezza;

nonché – e soprattutto - **il particolare contesto in cui sono maturati i fatti oggetto del presente giudizio**, rilevante ai fini della valutazione degli ulteriori presupposti di cui all'art. 34 D.lvo n. 274/2000

Tale contesto, infatti, anche se non idoneo a ritenere pienamente integrata la fattispecie di cui all'art. 61 n. 2 cp, ovvero di cui all'art. 599 comma 2 cp, potrà – tuttavia – essere qui considerato, anche per la valutazione, rispetto all'interesse tutelato, dell'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché del grado della colpevolezza dell'odierno imputato ... Atteso quanto sopra, pertanto, emerge – a parere del giudicante – come l'odierno imputato nel momento in cui ha posto in essere i reati per cui è processo, dopo circa 2 ore dal suo ritorno presso lo studio *****, si trovasse in una situazione emotiva dettata dalla certezza di essere vittima di una ingiustizia, ovvero di un comportamento arbitrario e/o non corretto della PO, la quale – nonostante l'intervenuta revoca dell'incarico professionale – poneva in essere un atteggiamento quanto meno ostruttivi (per altro non dire), in ordine alla riconsegna della documentazione in precedenza alla stessa fornita (vedi deposizione teste *****, di cui al verbale del 26-2-2013, in cui si parla di un imputato “scosso”, dopo il verificarsi degli eventi oggetto di giudizio). **Tale comportamento anche se non integrante l'ipotesi di cui all'art. 62 n. 2 cp e/o di cui all'art. 599 comma 2 cp, potrà – però – qui essere valutato ai fini di appurare il grado di colpevolezza dell'imputato, il quale – in assenza del concorrere delle circostanze evidenziate – non avrebbe – di certo – posto in essere le condotte di cui al capo di imputazione. La circostanza, poi, che queste ultime siano avvenute dopo che i clienti ed il personale dello studio si erano allontanati in considerazione dell'orario, fa propendere per un danno esiguo patito dalla PO** (ciò al di là del comportamento della stessa, che ha quanto meno “agevolato” il verificarsi dei fatti per cui è giudizio) e sicuramente non quantificabile né nella somma esposta in sede di costituzione di parte civile, né nel minore importo di cui alla conclusioni depositate all'udienza del 29-10-2013

Giudice di pace di Rho 23-11-2012 n. 152: Atteso quanto sopra, ritiene – però - il giudicante come – nel caso concreto – considerati:

➤ **il particolare contesto in cui sono maturati i fatti oggetto del presente giudizio**

(al riguardo, questo giudice segnala quanto segue:

- la situazione familiare delle parti del presente giudizio – sulla base della lettura degli atti sopra richiamati – risultava alquanto tesa – per altro non dire - ed improntata al ricorrere di possibili episodi, integranti fattispecie di reato, posti in essere dal sig. ***** ai danni della qui imputata,
- il contenuto di tali atti – anche se, come già detto, non risulta idoneo a ritenere provato in maniera certa ed adeguata il ricorrere di un fatto ingiusto, ovvero della veridicità delle affermazioni della sig.ra ***** – può tuttavia – in questa sede – essere considerato e valutato, al mero fine di capire il particolare contesto in cui sono maturati i fatti oggetto del presente giudizio e di ivi inquadrare i medesimi,
- nel periodo in cui sono maturati i fatti per cui è processo, l'odierna imputata si trovava in una situazione quanto meno di elevato stress, a causa ed a motivo dei comportamenti – in questa sede sempre presunti – del marito, che potrebbe aver contribuito a porre in essere i comportamenti oggetto del presente giudizio)

➤ **l'occasionalità dalla condotta illecita, non risultando precedenti penali in capo all'imputata;**

➤ **il pregiudizio che una eventuale condanna penale potrebbe comportare per quest'ultima;** sia possibile applicare il disposto di cui all'art. 34 D.l.s n. 274/00, non risultando giustificato l'esercizio dell'azione penale.

Giudice di Pace di Novara 18-10-2013 n. 301: (art. 594 e 612 cp): il quadro probatorio sopra sintetizzato potrebbe determinare l'emissione della sentenza di condanna a carico degli imputati. Tuttavia il quadro probatorio consente anche si osservare che precedenti querele si erano concluse con un accordo tra le parti e la remissione delle medesime e, soprattutto, che sono ben due anni che i contendenti non si rivolgono più la parola ... Tale condotta – lungi dall'essere ideale, attesa che pare sottendere un astio permanente – è tuttavia motivo di speranza in un riavvicinamento delle parti. Riavvicinamento che è invece da escludersi totalmente dalla formulazione di richieste risarcitorie che – oltre a non essere minimamente in linea con la giurisprudenza locale ... - denota un desiderio di rivalsa del tutto inappropriato rispetto ai principi di diritto mite cui si ispira il procedimento avanti a questo ufficio. **Non può sottacersi come le affermazioni antiggiuridiche pronunciate siano espressioni occasionali (come si ricava dal certificato penale ...) determinanti un danno esiguo e, tenuto conto che una sentenza di**

condanna potrebbe rendere maggiormente difficoltoso in capo agli imputati il riesame della inadeguata condotta tenuta, potrebbe pregiudicare il sereno godimento delle rispettive proprietà all'interno della struttura condominiale

Giudice di Pace di Bassano del Grappa 11-6-2010 n. 84 (art. 726 cp, atti contrari alla pubblica decenza): nel caso di specie, pur sussistendo sicuramente l'elemento oggettivo e soggettivo del reato, va tuttavia dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per particolare tenuità del fatto in considerazione che **l'entità del danno risulta particolarmente esigua con riferimento alla concreta lesività della condotta, avuto riguardo alle modalità di esplicazione. Va considerato, altresì, che la condotta del Tizio, fortemente connotata dall'occasionalità, è stata indice di uno stato di bisogno dell'imputato stesso.** In realtà è pur vero che il Tizio compì l'atto disdicevole di urinare sulla pubblica via, ma bisogna pur considerare che **era sera inoltrata e nel mese di omissis, cioè in pieno inverno, che nessuno transitava per la strada abbastanza isolata e lontana dal centro di omissis, che l'atto venne compiuto rifugiandosi in una rientranza della strada e addosso ad un cancello di accesso a luogo non abitato e girandosi di spalle, che infine il luogo non era illuminato direttamente dai lampioni posti sul lato opposto.** E, pertanto, appare veramente esiguo il pericolo di danno, in considerazione che **le circostanze di tempo e di luogo rendevano oggettivamente improbabile che il fatto potesse offendere la moralità e decenza pubblica data l'assoluta mancanza di persone sul luogo e data la concreta improbabilità che l'atto fosse visto da qualcuno.** Si deve considerare, inoltre, che, benché il Carabiniere non abbia verificato subito dopo l'accertamento del fatto l'esistenza di una fila al bagno dell'esercizio pubblico omissis, non si può certo escludere che il Tizio, colto da impellente bisogno fisiologico, avendo trovato in quel momento il bagno occupato e trovandosi lontano dalla propria abitazione, sia stato costretto ad urinare fuori del bar onde evitare di cedere al bisogno stesso. Del resto è innegabile che il Tizio, rifuggendo da ogni atteggiamento dichiaratamente osceno ed esibizionistico, adottò ogni possibile precauzione nel cercare di soddisfare il proprio bisogno infrenabile, ricercando un angolo particolarmente buio e nascosto nella rientranza del cancello di accesso a luogo non abitato e girandosi totalmente di spalle, onde evitare comunque, benché fosse già calata la notte, la possibilità di essere visto da qualche eventuale passante. **Sicché è da riconoscersi in capo all'imputato un minimo grado di colpa sia per le modalità di esplicazione del gesto sia per la sua indubbia occasionalità in**

presenza di un verosimile stato di prostrazione per l'urgenza di dover soddisfare il proprio bisogno fisiologico. Devesi infine tener conto delle conseguenze pregiudizievoli per l'attività lavorativa dell'imputato derivanti dall'ulteriore corso del procedimento in considerazione dello stato di incensuratezza. – conforme – sempre sull'art. 726 cp – Giudice di Pace di Ancona 9-5-2013 n. 295

Contra

Cass. Penale 10-12-2012 n. 47868 (art. 726 cp, sia pure con riferimento al fenomeno della prostituzione): Il Giudice di Pace ha evidenziato che la descrizione dei fatti, fatta dal teste R., agente della Polizia di Stato, non lascia adito a dubbi sulla condotta posta in essere dalla prevenuta; la P. si trovava sulla via pubblica Lepido, abbigliata in modo tale da fare vedere le parti intime del corpo, in particolare il seno e il fondo schiena, ed era in mutande, che lasciavano scoperti i glutei.

Ad avviso del decidente, a giusta ragione, le emergenze istruttorie hanno permesso di ritenere, con certezza, la penale responsabilità della imputata, in quanto il comportamento dalla stessa assunto va inquadrato nella fattispecie prevista e punita dall'art. 726 cod. pen., né può ravvisarsi l'applicabilità del fatto lieve, di cui all'art. 34, d.Lvo 274/2000: **la tipicità del reato in contestazione consiste nel porre in essere atti contrari alla pubblica decenza, con tale termine intendendosi indicare quegli atti, che, in sé stessi o a causa delle circostanze, rivestono un significato contrario alla pubblica decenza, assunti in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, e, ai fini della sussistenza del reato, non rileva che detti atti siano percepiti da terzi, essendo sufficiente la mera possibilità della percezione di essi, in quanto l'art. 726 cod. pen. tutela i criteri di convivenza e decoro, che, se non osservati e rispettati, provocano disgusto e disapprovazione, come nel caso in esame.**

Va specificato che il decidente, con argomentazione assolutamente esaustiva, non ha ravvisato di potere applicare la attenuante di cui all'art. 34, d.Lvo 274/2000, giustificando il diniego a tale beneficio in dipendenza della valutata gravità della condotta posta in essere dall'imputata, per cui non può essere ritenuto configurabile il vizio eccepito in impugnazione sul punto, visto che in sentenza viene data corretta contezza delle ragioni inibenti l'accoglimento della relativa istanza. Del pari corretta appare la argomentazione motivazionale, sviluppata dal decidente nella

dosimetria della pena, vista la gravità della condotta, l'insensibilità della prevenuta all'offesa arrecata alla collettività, comprovante il completo disinteresse della P. alle interferenze negative che il suo comportamento avrebbe potuto determinare al comune vivere civile, nonché ritenuti i precedenti penali specifici a carico di costei.

Giudice di Pace di Perugia 24-3-2006 (sul rilievo del comportamento della PO): nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la tenuità del danno procurato alla PO, l'occasionalità della condotta ascritta all'imputato, nonché **l'interesse manifestato dalla PO per la sola domanda risarcitoria proposta in sede civile** rappresentano indici significativi della particolare tenuità del fatto

Giudice di Pace di Ovada 23-4-2003: Pur accertata la responsabilità dell'imputato per guida in stato di ebbrezza, va pronunciata sentenza di non doversi procedere ex art. 34 d.lg. n. 274 del 2000 per la particolare tenuità del fatto **quando la condotta, del tutto occasionale, di persona incensurata, si sia esaurita in una marcia del veicolo per pochi metri** (nella specie, la marcia del veicolo appena avviata era stata interrotta dall'agente accertatore che era riuscito a estrarre la chiave d'accensione del motore)

Giudice di Pace di Vercelli 25-2-2003: va ritenuta condotta di particolare tenuità la fattispecie di cui all'art. 581 cp (percosse) concretatasi in una **spinta occasionale, senza conseguenze di dolore o pericolo, per di più derivata da una reazione ad una provocazione verbale** posta in essere da un soggetto in precarie condizioni di salute

Giudice di Pace di Bologna 14-11-2002: i negativi **precedenti penali dell'imputato** costituiscono elemento ostativo all'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto

Giudice di Pace di Pisa 25-6-2002: va dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per particolare tenuità del fatto **quando l'entità del danno sia particolarmente esigua e la condotta connotata dall'occasionalità sia indice di uno stato di bisogno dell'imputato**. Nella fattispecie il giudice di pace ha ritenuto di particolare tenuità la fattispecie (art. 626 comma 1 n. 2 cp) relativa all'impossessamento di merce dagli scaffali di un supermercato (due paia di calze e due pezzi di formaggio) per il valore complessivo di €. 20,88 – conforme Giudice di Pace di Monza 15-11-2002

Giudice di Pace di Venezia 26.-6-2002: **nel caso di ingiurie caratterizzate da esiguità sia dell'offesa subita dal querelante che della colpevolezza dell'imputato**, in assenza di opposizione delle parti, va dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per particolare tenuità del fatto

L'APPLICAZIONE DEL DETTATO DELL'ART. 34 RIENTRA FRA I POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE E NON PRESUPPONE LA PRESENZA DI UNA PO DAL REATO (TANTO CHE L'ART. 34 VIENE UTILIZZATO ANCHE PER REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO, QUALE IL REATO DI CUI ALL'ART 10 BIS D.LVO N. 286/1998, OVVERO DI CUI ALL'ART. 726 CP)

Cass. Penale 6-11-2013 n. 48096: **Per l'applicazione del disposto dell'art. 34 d.lg. n 274/2000 non è necessaria la presenza di una persona offesa**, non sussiste un obbligo di motivazione esplicita in ordine a tutti gli elementi richiesti ed è configurabile l'esercizio di un potere discrezionale, ma non arbitrario, non sindacabile se non nei limiti propri del giudizio di legittimità (nella specie, relativa alla contestazione nei confronti dell'imputato del reato di cui all'art. 726 c.p. perché compiva atti contrari alla pubblica decenza, urinando sulla via pubblica, la Corte ha accolto il ricorso avverso la mancata applicazione dell'art. 34, ritenendo errata la decisione del giudice di pace che aveva ritenuto di non dare corso ad una ipotesi di improcedibilità per l'assenza di una specifica persona offesa).

Cass. Penale 25-9-2007 n. 44766: La previsione contenuta nell'art. 34 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274 (Procedimento penale davanti al giudice di pace), in forza della quale viene attribuito al giudice il potere-dovere di chiudere il procedimento, sia prima che dopo l'esercizio dell'azione penale, quando il fatto incriminato risulti di "particolare tenuità", rispetto all'interesse tutelato, e tale per l'effetto da non giustificare l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, configura un potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non impone al giudicante una esplicita motivazione, laddove l'applicabilità dell'istituto non sia stata invocata dall'interessato.

OPPOSIZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 34 AD OPERA DELLA PO O DELL'IMPUTATO

LA GIURISPRUDENZA NON E' UNIVOCA SU COSA ESATTAMENTE SI DEBBA INTENDERE PER MANCATA OPPOSIZIONE ALL'APPLICAZIONE DEL DETTATO DELL'ART. 34 DA PARTE DELLA PO E/O DELL'IMPUTATO

LA CORTE COSTITUZIONALE CON LA SENTENZA N. 63/2007 HA SEGNALATO COME SIA NECESSARIA UNA ESPRESSA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' PER IMPEDIRE LA DICHIARAZIONE DI PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO E COME, IN DIFETTO DI UNA SIFFATTA MANIFESTAZIONE, IL GIUDICE POSSA APPLICARE LA MEDESIMA

Corte costituzionale 2-3-2007 n. 63: in base alla chiara lettera della legge, dunque, una manifestazione di volontà è necessaria non già al fine di permettere la dichiarazione della particolare tenuità del fatto, quanto piuttosto al fine di impedirli: con la conseguenza che, ove quest'ultima manifestazione di volontà manchi, detta dichiarazione deve ritenersi ammissibile –
MOTIVAZIONE: È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 34 comma 3 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274, censurato, in riferimento agli art. 3, 24, 27, 76, 101 e 111 cost., nella parte in cui, nel procedimento penale davanti al giudice di pace, "subordina al consenso dell'imputato e della parte offesa la pronuncia, all'esito del dibattimento, della sentenza di esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto"; ovvero "non precisa che il consenso delle parti private è richiesto solo per la sentenza predibattimentale all'esito del tentativo di conciliazione da esperire obbligatoriamente da parte del giudice di pace nell'udienza di comparizione". Infatti, il giudice rimettente muove dall'errato presupposto interpretativo in forza del quale la norma impugnata condizionerebbe, nella fase dibattimentale, la pronuncia di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto al "consenso", manifestato in forma espressa, dell'imputato e della persona offesa, mentre lo stesso tenore letterale della disposizione in questione prevede, ai fini dell'operatività dell'istituto "de quo" nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale, non una condizione positiva (il "consenso"), ma una condizione negativa (la non opposizione: "se l'imputato e la persona offesa non si oppongono"), **sicché una manifestazione di volontà è necessaria non già al fine di permettere la dichiarazione della particolare tenuità del fatto, quanto piuttosto al fine di impedirli**. Risulta quindi del tutto inadeguata la motivazione in ordine alla rilevanza della questione, in quanto il giudice rimettente non specifica se l'imputato nel giudizio a quo e la persona offesa si siano opposte alla predetta definizione alternativa.

LA GIURISPRUDENZA HA AVUTO ANCHE MODO DI AFFRONTARE L'IPOTESI DELLA MANCATA COMPARIZIONE DELLA PO ALL'UDIENZA, ONDE VERIFICARE SE UN TALE COMPORTAMENTO

POSSA INTEGRARE UNA MANCATA OPPOSIZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 34, GIUNGENDO A SOLUZIONI TRA LORO IN CONTRASTO

Cassazione penale, sez. un., 16/07/2015, n. 43264: nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo l'esercizio dell'azione penale, la mancata comparazione in udienza della persona offesa, ritualmente citata ancorché irreperibile, non è di per sé di ostacolo alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, **in quanto l'opposizione, prevista come condizione ostativa dall'art. 34 comma 3 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, deve essere necessariamente espressa e non può essere desunta da atti o comportamenti che non abbiano il carattere di una formale ed inequivoca manifestazione di volontà in tal senso.**

Cass. Penale 21-9-2012 n. 49781: Nel procedimento avanti al g.d.p. la mancata comparizione della persona offesa in udienza non rappresenta univoca manifestazione della volontà di non opporsi alla dichiarazione di non procedibilità dell'azione per la particolare tenuità del fatto. – conforme Cass. Penale 7-5-2009 n. 33689

Cass. Penale 5-12-2008 n. 9700: Nel procedimento dinanzi al giudice di pace la mancata comparizione della persona offesa all'udienza deve ritenersi espressione della volontà di rinunciare all'esercizio di tutte le facoltà consentite dalla legge, compresa quella di opporsi alla dichiarazione di non procedibilità dell'azione per la particolare tenuità del fatto. – conforme Cass. Penale 3-3-2009 n. 9700

AL FINE DI EVITARE PRONUNCE NON DESIDERATE DI APPLICAZIONE DEL DETTATO DELL'ART. 34 (QUALORA SI ASSISTA LA PO O LA PC), SAREBBE OPPORTUNO CHE IN ATTO DI QUERELA, NELLA COSTITUZIONE DI PC, OVVERO NELLE CONCLUSIONI SCRITTE, OVVERO A VERBALE, LA PO E/O LA PC MANIFESTINO ESPRESSAMENTE LA LORO OPPOSIZIONE AL SUDDETTO POSSIBILE MODO DI DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE

REATO DI CLANDESTINITA' (ART. 10 BIS D.LVO N. 286/1998)

UNA INTERESSANTE APPLICAZIONE DELL'ART. 34 RIGUARDA IL REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA DI CUI ALL'ART. 10 BIS D.LVO N. 286/1998

L'ART. 34 RISULTA, INFATTI, APPLICABILE ANCHE A TALE REATO

Cass. Penale 5-7-2013 n. 35742: È applicabile anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento dinanzi al giudice di pace. (vedi Corte cost., n.250 del 2010) - Conforme Cass. Penale 8-3-2011 n. 13412

LA GIURISPRUDENZA HA GIA' AVUTO MODO DI EVIDENZIARE SVARIATI PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 34 ANCHE A TALE IPOTESI DI REATO

Cassazione penale 1-4-2011 n. 332: Il reato a lei contestato è previsto dall'art. 10 bis del decreto legislativo 25.07.1998 n° 286, così come inserito dall'articolo 1, comma 16, lettera a), della legge del 15 luglio 2009 n° 94, entrata in vigore l'8 agosto 2009 e consiste nell'aver la (omissis) fatto ingresso ed esservi trattenuta nel territorio dello Stato, l'assenza di un giustificato motivo.

3. La motivazione adottata dalla sentenza impugnata per ritenerla colpevole del reato ascrittale non è condivisibile, per non avere essa tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 250 del 09.06.2010.

Detta sentenza ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis decreto legislativo 25 luglio 1998 n° 286, aggiunto all'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 1998 n° 94, nella parte in cui non prevede, tra gli elementi costitutivi del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l'assenza di un giustificato motivo. Era stata cioè denunciata una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n° 286 del 1998 (violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato), atteso che in tale ultimo reato figura la formula "senza giustificato motivo", la quale consente di tener conto di situazioni ostative di particolare pregnanza, tali da incidere sulla stessa possibilità di adempiere all'intimazione di lasciare il paese, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa.

La Corte Costituzionale ha tuttavia ritenuto che la mancata previsione del "giustificato motivo" nel reato contravvenzionale di cui all'art. 10-bis del decreto legislativo n° 286 del 1998, contestato dall'odierna ricorrente, non comporta violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto, per la contravvenzione anzidetta, **è da ritenere operante un diverso strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio e cioè l'istituto dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 34 del decreto legislativo**

n° 274 del 2000, reso applicabile dall'attribuzione della competenza per il reato in esame al Giudice di Pace, istituto la cui disciplina è, com'è noto, riferita a varie ipotesi, quali l'esiguità dell'offesa all'interesse del tutelato: l'occasionalità della violazione; il ridotto grado di colpevolezza; il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato; e tale istituto, secondo la corte Costituzionale, è idoneo a controbilanciare la mancata attribuzione di rilievo al "giustificato motivo".

4. Ora, dall'esame della succinta motivazione adottata dal Giudice di pace di Padova per ritenere l'odierna ricorrente responsabile della contravvenzione ascrittale emerge che essa, in violazione dei principi costituzionali sopra illustrati, **non spiega perché lo stato di gravidanza in cui la ricorrente versa non possa essere valutata in suo favore ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n° 274 del 2000.**

5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio degli atti al Giudice di Pace di Padova in diversa composizione, affinché, in piena autonomia, rinnovi il giudizio nei confronti della ricorrente, tenendo conto della lacuna motivazionale sopra rilevata.

Giudice di Pace Rho 8-11-2013 n. 140: Atteso quanto sopra, ritiene – però - il giudicante come – nel caso concreto – considerati:

- **La circostanza che l'imputato è stato correttamente identificato con un valido documento di riconoscimento** (con la conseguenza che – nella fattispecie – è stato possibile individuare le esatte generalità del cittadino extra comunitario rinvenuto, senza permesso di soggiorno),
- **Il fatto che l'imputato non ha alcun precedente penale** (vedi certificato del casellario in atti),
- **La circostanza che l'imputato non ha neppure alcun precedente di polizia e/o non risulta indagato per altri diversi reati,**
- Il fatto che – in altre parole – l'imputato – benché soggiornante illegalmente in Italia – non ha minimamente posto in essere comportamenti contrari alle regole del vivere civile e/o della restante normativa dello Stato, avente rilevanza penale e non ha adottato accorgimenti per nascondere la propria reale identità,

- **il pregiudizio che una eventuale condanna penale potrebbe comportare per l'imputato (sia a livello di sanzione pecuniaria, che – soprattutto – in caso di sostituzione della medesima con la misura dell'espulsione);**

sia possibile applicare il disposto di cui all'art. 34 D.l.s n. 274/00, non risultando giustificato l'esercizio dell'azione penale.

Giudice di pace di Bergamo 13-3-2012: Questo Giudice ritiene, infatti, che anche il fatto commesso dai due cittadini extracomunitari oggi imputati deve essere considerato di particolare tenuità tenuto conto **dell'esiguità del danno e del pericolo cagionato alla collettività, non avendo gli stessi precedenti penali e vivendo comunque ospitati in una casa conosciuta, nonché del grado della colpevolezza, di lieve entità, tenuto conto della situazione di emarginazione sociale dei soggetti fermati. Va tenuto altresì conto che un'eventuale condanna sarebbe pregiudizievole per le esigenze di integrazione lavorativa dei soggetti medesimi**

Giudice di pace di Bologna 15-12-2010: **Non è applicabile al caso di specie l'istituto della tenuità del fatto stante la gravità della condotta desunta dal periodo di permanenza nel territorio dello Stato e dalla gravità delle lesioni dell'oggettività giuridica della sicurezza delle frontiere dello Stato** - intesa quale bene giuridico strumentale alla tutela della sicurezza pubblica.

ANCHE AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI NOVARA L'ART. 34 VIENE APPLICATO CON RIGUARDO AL REATO DI CUI QUI SI DISCUTE, CON MOTIVAZIONE DEL SEGUENTE TIPO

Dalla documentazione prodotta **non sono risultati precedenti penali né pendenze, inoltre l'imputato non ha neppure opposto resistenza all'identificazione ed ha collaborato con le forze di Polizia.**

Il reato in questione è un reato permanente, per cui anche se vi fossero più segnalazioni il fatto è unico.

Tale fatto può essere incanalato in quella tendenza giurisprudenziale che, iniziata con la sentenza della Corte Costituzionale n.250 del 2010, che ha esplicitamente ammesso, per ipotesi di carattere "marginale" l'applicabilità al reato in questione dell'istituto dell'esclusione dalla procedibilità per

“particolare tenuità del fatto” previsto dall'art.34 del D.L. 274/2000, è stato confermato dalla Corte di Cassaz. Con la sentenza n.13412 del 2001 che annullava la sentenza del GdP di Padova, limitatamente all'applicazione del D.Lgs. n.274/00, art.34 e rinviava per nuovo giudizio al GdP di Padova. Conformi anche Sent. 13/03/12 GdP di Bergamo e Sent. 25/11/2011 GdP di Rho.

Questo Giudice ritiene, infatti che anche il fatto commesso dal cittadino extracomunitario, oggi imputato, deve essere considerato di particolare tenuità **tenuto conto dell'esiguità del danno e del pericolo cagionato alla collettività, non avendo gli stessi precedenti penali né pendenze, nonché del grado di colpevolezza, di lieve entità, tenuto conto della situazione di emarginazione sociale del soggetto.**

Va tenuto conto che un'eventuale condanna sarebbe pregiudizievole per le esigenze di integrazione lavorativa del soggetto medesimo.

(GDP DR.SSA MACCHIAVELLI)

==0==

ART. 35 D.LVO 274/2000

TERMINI ENTRO CUI DEVE INTERVENIRE L'OFFERTA RISARCITORIA

SECONDO PARTE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, L'OFFERTA RISARCITORIA, IDONEA AI FINI DI CUI ALL'ART. 35, DEVE ESSERE AVANZATA NEL LASSO DI TEMPO INTERCORRENTE FRA LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO E LA PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE AVANTI AL GIUDICE DI PACE. TALE GIURISPRUDENZA INDICA, INOLTRE, TALE TERMINE QUALE PERENTORIO

Cassazione penale, sez. V, 18/02/2014, n. 9877: In tema di processo avanti al giudice di pace, **il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria**, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, non può essere dichiarata l'estinzione del reato, salvo che il giudice non abbia disposto la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie.

Cass. Penale 28-2-2013 n. 15882: Il rilievo operato dal ricorrente, secondo il quale il termine previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 ha natura perentoria, sicchè le condotte riparatorie

non possono che intervenire prima dell'udienza di comparizione, pena l'impossibilità che questa estinguano il reato, è conforme al principio posto dalla giurisprudenza di questa Corte, per la quale **"in tema di processo avanti al giudice di pace, il termine, rappresentato dalla udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell'imputato dall'accesso al trattamento di favore qualora egli non rispetti le scadenze normativamente fissate"** (Sez. 5, n. 43174 del 04/10/2012, Iachini, Rv. 253750).

Cass. Penale 4-12-2012 n. 14025: Dinanzi al g.d.p. il termine previsto per procedere alla riparazione del danno, dalla legge fissato per l'udienza di comparizione, **ha natura perentoria**, superabile soltanto dal provvedimento con cui il giudice disponga la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie.

Cass. Penale 19-3-2010 n. 12856: In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 d.lg. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello **dell'antiorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie. La circostanza che l'imputato si avvalga della compagnia assicuratrice per il risarcimento non costituisce valido motivo per non rispettare il termine previsto dall'art. 35 cit.**

UN'ALTRA PARTE DELLA GIURISPRUDENZA – SEMPRE DELLA CORTE DI CASSAZIONE – RITIENE – INVECE – COME L'OFFERTA RISARCITORIA EX ART. 35 D.LVO N. 274/2000 POSSA ESSERE AVANZATA ANCHE IN SEDE D'UDIENZA, PURCHE' PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO

Cassazione penale, sez. V, 10/07/2014, n. 40027: L'inosservanza dei termini di cui all'art. 35, comma 1, d.lg. n. 274 del 2000 - per il quale l'adempimento riparatorio deve avvenire prima dell'udienza di comparizione - **non determina alcuna nullità o decadenza non essendo tali**

sanzioni previste espressamente dall'art. 173 c.p.p., né potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale.

Cass. Penale 6-5-2013 n. 19295: Invero, come affermato da questa Corte, con ord. Sez. 5 – n. 231 del 2003 – e n. 333 del 2005, nonché sentenza Sez. 5 – n. 27392 del 4.7.2008 – RV 241173 l'inosservanza dei termini di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, comma 1 per il quale l'adempimento riparatorio deve avvenire prima dell'udienza di comparizione – **non determina alcuna nullità o decadenza non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 c.p.p., né potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente** **tale.**

Nella specie il Giudice di pace aveva disposto all'udienza del 9.3.2011 il rinvio del procedimento dando atto di possibile definizione transattiva del contesto tra le parti, e all'udienza del 13.4.2011, preliminarmente il difensore – procuratore speciale dell'imputato – aveva formulato l'offerta di una somma (Euro 1.500,00) ai sensi del D.L. n. 274 del 2000, art. 35.

Cass. Penale 6-6-2008 n. 27392: L'inosservanza dei termini di cui all'art. 35, comma 1, d.lg. n. 274 del 2000 - per il quale l'adempimento riparatorio deve avvenire prima dell'udienza di comparizione - non determina alcuna nullità o decadenza non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 c.p.p., né potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale. (La Corte ha rilevato che si tratta di interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dei principi posti in materia dalla Corte costituzionale, la quale nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità del predetto art. 35, nella parte in cui non prevede che nel decreto di citazione a giudizio sia dato avviso all'imputato della possibilità di porre in essere una condotta riparatoria ai fini dell'estinzione del reato, ha affermato che "l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative".

LA SOLUZIONE PROSPETTATA DA CASS N. 41282/2015

FATTISPECIE

Il P.M. lamenta erronea applicazione della norma appena richiamata, dettata in tema di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, facendo presente che - in occasione dell'udienza di

comparizione, tenutasi lo stesso 06/03/2014 - l'imputato risulta avere offerto 300,00 Euro in contanti in favore della persona offesa, nonchè ulteriori 200,00 Euro da devolvere in beneficenza; la successiva declaratoria di estinzione del reato, conseguente alla sospensione dell'udienza ed all'effettivo versamento delle somme suddette, deve pertanto ritenersi erronea in rito, atteso che la condotta riparatoria non intervenne prima dell'udienza di comparizione, come imposto dal citato art. 35, comma 1 e senza la dimostrazione da parte del C. di una precedente situazione di impossibilità a darvi corso.

Cassazione penale, sez. V, 24/04/2015, n. 41282: In tema di procedimento davanti al giudice di pace, **il termine dell'udienza di comparizione, previsto dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria a condizione che l'imputato - prima dell'udienza di comparizione - sia stato effettivamente edotto della possibilità di estinguere il reato contestatogli, dando corso alle attività riparatorie.** – MOTIVAZIONE: In ordine alla perentorietà o meno del termine indicato dal comma 1 si registra nella giurisprudenza di questa Corte un contrasto interpretativo: secondo un primo orientamento, "l'inosservanza dei termini di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, comma 1 - per il quale l'adempimento riparatorio deve avvenire prima dell'udienza di comparizione - non determina alcuna nullità o decadenza non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 cod. proc. pen., nè potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale" (Cass., Sez. 5, n. 40027 del 10/07/2014, Corbolini, Rv 260933; nello stesso senso, v. già Cass., Sez. 5, n. 27392 del 06/06/2008, Di Rienzo, nella cui motivazione si segnala che l'affermazione della non perentorietà appare in linea con le indicazioni dettate dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 333 del 2005). Secondo un diverso - e maggioritario - indirizzo, invece, "il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, non può essere dichiarata l'estinzione del reato, salvo che il giudice non abbia disposto la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie" (Cass., Sez. 5, n. 9877 del 18/02/2014, Beraldi, Rv 260479; v. anche Cass., Sez. 4, n. 35273 del 28/02/2014, Caponetto). Il collegio ritiene di aderire a quest'ultima interpretazione, **doendosi soltanto precisare che il termine è da intendere perentorio laddove l'imputato sia stato effettivamente reso edotto della prospettiva**

dell'estinzione del reato dando corso a condotte riparatorie; in una pronuncia del 2013, questa stessa Sezione ha infatti, e più diffusamente, ricordato che **"il requisito dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 deve essere interpretato alla luce dei principi posti dalla giurisprudenza costituzionale in materia, di guisa che, qualora l'udienza di comparizione serva a colmare, mediante una breve sospensione della stessa, il vuoto di conoscenza dell'imputato in ordine alla possibilità di effettuare l'offerta riparatoria, la riparazione successiva alla predetta sospensione di udienza è produttiva degli effetti previsti dalla legge"** (Cass., Sez. 5, n. 44394 del 17/07/2013, Meloni, Rv 257548). Nella motivazione della sentenza Meloni - correttamente richiamata dal P.M. ricorrente - si segnala che, di regola, **"il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 cit., tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie** Sul punto, di recente la Corte costituzionale ha anche osservato, nella sentenza n. 206 del 2011, che lo "sbarramento" procedimentale rappresentato dall'udienza di comparizione risponde non solo alla logica deflattiva, che pure caratterizza la disciplina dettata dall'art. 35 del cit. D.Lgs., ma altresì alla necessità di assicurare ... la "spontaneità" della condotta dell'imputato. E' in questa prospettiva, del resto, ha proseguito la Corte Costituzionale, che la Corte di cassazione ha letto l'analogo "sbarramento" previsto dall'art. 62 cod. pen., n. 6, che prevede, come circostanza attenuante, la riparazione del danno prima del giudizio, ritenendo che lo stesso non dia luogo ad una "irragionevole compressione del diritto di difesa", ma si ponga "in sintonia con la ratio dell'attenuante, che è di dare rilevanza solo a comportamenti che, precedendo gli sviluppi del giudizio e i condizionamenti derivanti dalle connesse, contingenti esigenze difensive, possano considerarsi sintomatici di ravvedimento"Tuttavia, lo stesso giudice delle leggi, nella ordinanza n. 333 del 2005 (in tema di sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 20 ed anche dell'art. 35 del cit. D.Lgs., ritenuta insussistente) aveva anche posto l'accento - richiamando l'ordinanza n. 231 del 2003 e la n. 11 del 2004 - sul fatto che nell'udienza di comparizione l'imputato è obbligatoriamente assistito "da un difensore, di fiducia o d'ufficio, sì che risultano pienamente

garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte riparatorie)", e che "l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative". **Per tale ragione, il giudice delle leggi ha ritenuto che non potesse dirsi sostanzialmente leso il diritto alla difesa dal fatto che nell'atto di citazione a giudizio non sia previsto l'avvertimento all'imputato della possibilità di estinzione del reato a seguito di riparazione del danno cagionato.** Inoltre, nello stesso contesto, il medesimo giudice ha ricordato che l'art. 35, comma 3 stabilisce che il giudice di pace può disporre la sospensione del processo per un periodo non superiore a tre mesi **ove l'imputato chieda nell'udienza di comparizione di poter provvedere alle condotte riparatorie e dimostri di non avere potuto farlo in precedenza, "ovviamente anche per non essere stato informato di tale possibilità"**. In definitiva, deve ritenersi che il termine previsto ex lege, da considerare perentorio in ragione delle peculiarità e della stessa ratio dell'istituto, possa essere superato soltanto laddove l'imputato non si sia trovato - prima dell'udienza di comparizione - in condizione di dare corso ad attività riparatorie, in ipotesi anche perchè mai reso concretamente edotto della possibilità di estinguere per tale via il reato addebitatogli. Soluzione che appare del tutto in linea con la lettura offerta dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della omologa e già ricordata **circostanza attenuante ex art. 62 c.p., n. 6**, per la cui concessione si è da tempo indicato quale presupposto indefettibile che il risarcimento del danno "avvenga "prima del giudizio", cioè in una fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado. **La ragione di tale limite temporale va individuata nella possibilità di verifica, da parte del giudice, del sincero ravvedimento, la cui prova può essere data dall'imputato, secondo la presunzione logica che si evince dalla norma, solo prima che egli si sia sottoposto al vaglio del giudizio.** E', invece, oggettivamente preclusa l'applicabilità di detta attenuante sulla base di qualsiasi dimostrazione di ravvedimento, pur nel senso previsto dalla norma, ma successivamente all'inizio del giudizio di primo grado, nell'ambito del quale, una volta visto l'andamento del dibattimento, ancor prima della sentenza, l'imputato potrebbe determinarsi, seguendo un calcolo di opportunità, a risarcire il danno ovvero al comportamento alternativo previsto dalla norma in esame" (Cass., Sez. 6, n. 897 del 25/11/1993, Ceglie, Rv 197360). Coerentemente, si è affermato che, nelle ipotesi in cui il

giudizio si celebri nelle forme del rito abbreviato, il risarcimento del danno debba avere luogo, ai fini del riconoscimento della circostanza de qua, prima che sia emessa l'ordinanza prevista dall'art. 438 c.p.p., comma 4, mediante la quale si dispone il rito speciale in argomento (v. Cass., Sez. 2, n. 45629 del 13/11/2012, Lucchesi). Tornando alla fattispecie concreta oggi sub iudice, appare evidente come l'imputato si dimostrò ab initio perfettamente edotto circa la possibilità di definire il giudizio ai sensi del più volte citato art. 35: dal verbale dell'udienza tenutasi il 06/03/2014, risulta infatti che egli, senza ricevere alcuna informazione sulla portata della norma suddetta, formulò le proprie scuse alla persona offesa (che non vennero accettate), quindi offrì le somme sopra ricordate "in ordine al risarcimento del danno", offerta cui immediatamente fece seguito - da parte del difensore del C. - la richiesta di applicazione della "disciplina del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35". Malgrado la - corretta - opposizione del difensore della persona offesa, nel rilevare che l'imputato non aveva esposto le difficoltà in ipotesi incontrate nel corrispondere in data anteriore le somme indicate, il giudicante dispose una sospensione affinché il C. provvedesse in concreto al versamento dei complessivi 500,00 Euro di cui all'istanza.

NELLA PRASSI QUOTIDIANA, NESSUNA OSSERVAZIONE VIENE - DI NORMA - AVANZATA DAL GIUDICE DI MERITO QUALORA L'OFFERTA RISARCITORIA VENGA EFFETTUATA ALLA PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE, PURCHE' PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO

AL FINE DI EVITARE POSSIBILI CONTESTAZIONI, SAREBBE BUONA PRASSI AVANZARE UNA OFFERTA REALE (A MEZZO RACC. AR E/O A MANI DEL DIFENSORE DELLA PO) PRIMA DELL'UDIENZA E RINNOVARE LA STESSA - QUALORA RIFIUTATA - IN SEDE DI PRIMA UDIENZA, ALLEGANDO LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA

OCCORRE CHIARIRE COME, AI FINI DI VALUTARE LA CONGRUITA' DELL'OFFERTA RISARCITORIA, IL GIUDICE DEBBA TENER CONTO DEL FATTO COSI' COME CONTESTATO NEL CAPO DI IMPUTAZIONE, ANCHE QUALORA RITENGA AMMISSIBILE LA PROPOSIZIONE DELL'OFFERTA IN SEDE DI PRIMA UDIENZA, IN QUANTO LA STESSA DEVE ESSERE AVANZATA PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO E - CIOE' - PRIMA DELLA DISCUSSIONE SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE E/O DELLA DECISIONE SULLE ACQUISIZIONI DOCUMENTALI

Giudice di Pace di Rho (ordinanza): Questo giudice, con riguardo alle questioni sollevate dalle parti a verbale della scorsa udienza, rileva quanto segue.

- Alla scorsa udienza, il difensore dell'imputato ha avanzato una offerta risarcitoria, pari ad €. 4.000,00, chiedendo – di conseguenza – l'emissione di sentenza ex art. 35 D.Lvo n. 274/2000.
- La difesa della PO ha – invece – eccepito come, alla luce della documentazione medica allegata, la competenza a conoscere il presente processo appartenga al Tribunale Monocratico, in quanto le lesioni patite superano la durata di 20 giorni di cui all'art. 582 comma 2 cp.
- Il PM – anche se ha, di fatto, aderito alle prospettazioni difensive della PO – non ha – però – modificato l'originario capo di imputazione (che prevede una durata delle lesioni patite, inferiore a 20 giorni).
- Poste tali premesse, in fatto, appare evidente come, prima di entrare nel merito di qualsivoglia istanza avanzate dalle parti, anche se introducibili solo prima dell'apertura del dibattimento (tra cui – ovviamente – rientra anche quella diretta ad ottenere una pronuncia ex art. 35 D.Lvo n. 274/2000), l'adito giudice debba preventivamente verificare se lo stesso sia competente – o meno - a conoscere sulle medesime.
- Al fine di una siffatta pronuncia, tuttavia, il giudicante – attesa la fase processuale in cui interviene la medesima (atti preliminari all'apertura del dibattimento) - potrà unicamente far riferimento al fatto contestato, rimasto immutato, di cui al capo di imputazione (che, nel caso di specie, prevede un reato di competenza del Giudice di Pace), non avendo lo stesso potuto prendere piena conoscenza del merito della causa (vedi Cass. Penale sez. I, 7-5-1993, Grancagnolo).
- Al riguardo, si tenga inoltre conto di come, la documentazione medica allegata dalla PO, anche se depositata nel fascicolo del dibattimento, non sia stata – però – ancora formalmente ed utilmente acquisita allo stesso (la decisione in ordine all'ammissione dei mezzi di prova documentali e/o testimoniali delle parti, infatti, non ha ancora avuto luogo, in quanto il dibattimento non è stato aperto), con la conseguente impossibilità per il giudice di poter valutare – ora ed ai fini di cui qui si discute – la medesima.

Atteso quanto sopra, pertanto, il Giudice di Pace – ritenuta, allo stato, la propria competenza per materia - invita le parti a concludere sull'istanza ex art. 35 D.Lvo n. 274/2000, avanzata dalla difesa dell'imputato.

IL DETTATO DELL'ART. 35 – INFINE - NON E'APPLICABILE AI REATI DI PERICOLO

Cass. Penale 4-5-2004 n. 34343: Nel procedimento davanti al giudice di pace il meccanismo di estinzione dell'illecito previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 non è applicabile nei confronti dei reati di pericolo per i quali le condotte riparatorie appaiono oggettivamente incompatibili, nel senso che non costituiscono un "actus contrarius" rispetto alla condotta incriminata, né sono in grado di realizzare qualche forma di compensazione nei confronti della persona offesa (nel caso di specie, il giudice di pace aveva dichiarato l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica in presenza di una condotta riparatoria consistita nella volontaria sottoposizione dell'imputato ad un trattamento socioriabilitativo di disintossicazione)

PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE

L'ART. 35 RICHIEDE CHE LA CONDOTTA RIPARATORIA DEBBA ESSERE IDONEA A SODDISFARE SIA LE ESIGENZE DI RIPROVAZIONE DEL REATO, CHE QUELLE DI PREVENZIONE

IL GIUDICE HA IL DOVERE DI VERIFICARE IL RICORRERE DI TALI PRESUPPOSTI E – QUINDI – PUO' ANCHE DISATTENDERE EVENTUALI ACCORDI INTERVENUTI FRA LE PARTI, IN ORDINE ALL'OFFERTA RISARCITORIA

Cassazione penale, sez. un., 23/04/2015, n. 33864: Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'operatività della speciale causa di estinzione del reato, prevista dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000, **presuppone sia la riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento sia l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non essendovi alternative tra le due condotte previste dalla norma, atteso che tali esigenze, ove sussistenti, devono essere entrambe soddisfatte.**

Cass. Penale 9-5-2013 36441: La speciale causa di estinzione del reato ex art. 35 d.lg. n. 274/2000 (estinzione conseguente a condotte riparatorie) può essere concessa solamente se

sussistano tutti i presupposti richiesti dalla norma, che devono essere riscontrati dal Giudice in relazione alle circostanze del caso concreto e di cui deve essere dato specifico atto nella motivazione della sentenza.

Cass. Penale 6-11-2008 n. 45355: Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l'operatività della speciale causa di estinzione del reato, prevista dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, richiede la valutazione del giudice in ordine alla idoneità delle condotte riparatorie poste in essere dall'imputato a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

Cass. Penale 29-5-2008 n. 27439: Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la speciale causa di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie non opera sul solo presupposto dell'avvenuto risarcimento del danno, dovendo invece il giudice verificare in concreto anche l'eventuale permanenza di conseguenze pericolose o dannose del reato e, comunque, valutare l'idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

PASSIAMO A CONSIDERARE ALCUNI ESEMPI TRATTI DALLA GIURISPRUDENZA, SUI PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 35

Cassazione penale, sez. V, 07/09/2015, n. 127 : **L'istituzione scolastica, per la funzione educativa che ricopre, deve essere tenuta immune da qualsiasi atto di violenza verbale o fisica**, pertanto l'aver proferito frasi ingiuriose nei confronti di un insegnante nell'ambito di un consiglio di classe, alla presenza degli altri professori e dei rappresentanti dei genitori, assume rilevanza tale che il mero versamento di una somma di denaro non è in grado di eliminare le conseguenze dannose del reato.

Cassazione penale, sez. V, 01/10/2014, n. 683. Deve ritenersi viziata da carenza motivazionale in ordine alla presenza delle condizioni richieste dalla legge affinché la condotta riparatoria possa dirsi idonea a determinare l'estinzione del reato la decisione che afferma **apoditticamente l'idoneità ai predetti fini dell'offerta reale di euro 500,00 e delle scuse dell'imputato accusato di invio di sms diffamatori, senza l'indicazione dei motivi per i quali il giudicante sia pervenuto a tale valutazione**, in presenza di una costituzione di parte civile nella quale la denuncia delle ragioni che rendevano gravemente pregiudizievole la lesione recata alla reputazione

della persona offesa si accompagnava ad una richiesta di risarcimento dei danni in misura non inferiore ad euro 25.000,00.

Cassazione penale, sez. IV, 22/10/2013, n. 1506 . In tema di circolazione stradale integrante un incidente, al fine di applicare la causa di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie di cui all'art. 35, d.lg. n. 274/2000 è indispensabile individuare **la corretta percentuale di concorso di colpa e la durata ed entità delle lesioni.**

Cass. Penale 12-12-2012/4-2-2013 n. 5507: Orbene, nella specie non appare censurabile in questa sede di legittimità il divisamento - espresso con argomentare esente da vizio di illogicità (che, peraltro, la norma vuole dover essere manifesta, cioè percepibile immediatamente, ictu oculi) - del giudice del merito secondo cui **non poteva ritenersi esaustivo il risarcimento di 77.000,00 Euro posto che tra le parti era addirittura ancora in corso una controversia civile per la quantificazione del danno.** Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la norma in argomento, subordinando la pronuncia alla dimostrazione, a cura dell'imputato, "di avere proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato", esige innanzi tutto una **valutazione di assoluta esaustività della condotta riparatoria, cui deve poi aggiungersi l'ulteriore apprezzamento da parte del giudice di comportamenti dell'imputato improntati a lealtà, correttezza e alle regole del bon ton, in vista della riaffermazione dei valori sociali naturalmente lesi dalla condotta criminosa. Di tal che, la ritenuta insufficienza della somma posta a disposizione della parte lesa ai fini risarcitori assume valore decisivo e trandante, rendendo irrilevante qualsiasi valutazione - peraltro formulata dal giudice in termini negativi nei confronti di B. - in ordine agli ulteriori parametri ivi compresi il grado di colpa e la gravità della condotta.**

Cass. Penale 9-7-2009 n. 38957: È illegittima la decisione con cui il giudice di pace ritenga la congruità dell'offerta riparatoria ex art. 35 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274, omettendo di valutarne l'idoneità in concreto a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e di fornire, al riguardo, adeguata motivazione - avuto riguardo al contesto nel quale si inseriscono le condotte criminose, al significato di concreto ravvedimento dell'offerta e alla concreta efficacia dell'attività riparatoria a prevenire ulteriori reati - al fine di assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo

grado di gravità e pericolosità **(in applicazione di questo principio la Suprema Corte ha censurato la decisione con cui il giudice di pace aveva ritenuto l'idoneità dell'offerta reale, a costituire la condotta riparatoria normativamente prevista quale causa di estinzione del reato, consistita in soli 200 euro, in ordine a un reato di ingiurie, che la Cassazione ha ritenuto qualificato dall'aggravante della discriminazione razziale).**

Cass. Penale 16-12-2009 n. 1831: Il g.d.p. può ritenere, anche implicitamente, che l'offerta riparatoria, ex art. 35 d.lg. n. 274 del 2000, sia di per sé idonea anche a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, **quando la natura del reato (nella specie, lesioni colpose cagionate nella circolazione stradale) non richieda ulteriori apprezzamenti.**

Cass. Penale 5-3-2009 n. 14439: La speciale causa estintiva prevista, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 35 d.lg. n. 274 del 2000 può trovare applicazione anche nel caso di risarcimento del danno effettuato per conto dell'imputato da un istituto di assicurazione per la responsabilità civile, ferma restando la necessità che il risarcimento sia idoneo a soddisfare anche le esigenze di riprovazione del reato e quello di prevenzione, da valutarsi però di volta in volta in relazione alla natura del reato o alle caratteristiche proprie del singolo caso. (Nella specie la Corte ha ritenuto che, **trattandosi di un reato di lesioni colpose lievi da incidente stradale, anche le suddette esigenze potessero, per implicito, ritenersi soddisfatte a seguito del risarcimento effettuato dall'impresa assicuratrice).**

Cass. Penale 26-2-2009 n. 12736: (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di pace ha ritenuto l'idoneità dell'offerta reale, a costituire la condotta riparatoria normativamente prevista quale causa di estinzione del reato, **consistita in 350 euro, in ordine al reato di lesioni e minacce, perpetrate in danno dell'ex moglie omettendo di considerare il contesto, caratterizzato da molteplici vessazioni desumibile dai numerosi procedimenti pendenti a carico dell' imputato, nonché il fatto che due precedenti pronunce, ex art. 35 succitato, non avevano sortito alcuna efficacia dissuasiva).**

Cass. Penale 10-4-2008 n. 31070: In tema di reati di competenza del giudice di pace, è legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno, ai sensi dell'art. 35, comma 1 d.l. n. 274/2000, qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa, a cagione

della ritenuta inadeguatezza della somma di danaro posta dall'imputato a sua disposizione, a seguito di precedenti rinvii finalizzati a favorire un eventuale accordo fra le parti, con remissione della querela, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità della somma anzidetta.

Cass. Penale 10-7-2008 n. 38004: La declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 35 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274 esige, oltre a una valutazione di assoluta esaustività della condotta riparatoria, a prescindere dall'apprezzamento della parte lesa, il positivo giudizio sulla concreta idoneità delle attività riparatorie prese in considerazione dalla norma (riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato) a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. Infatti, il legislatore si è mosso in un'ottica promozionale non solo di condotte reintegratorie, ma anche di comportamenti improntati a lealtà, correttezza e alle regole del "bon ton", in vista della riaffermazione dei valori sociali naturalmente lesi dalla condotta criminosa. (Da queste premesse, pur in una fattispecie in cui si assumeva che la parte civile fosse stata risarcita di ogni danno prodotto dal reato, la Corte ha condiviso il diniego della causa estintiva che il giudice di merito aveva motivato **valorizzando negativamente il comportamento processuale dell'imputato, improntato alla negativa ostinata di ogni addebito, e, prima ancora, la valenza negativa della condotta criminosa, risoltasi nell'omissione di soccorso in un incidente con feriti posta in essere da un soggetto esercente la attività professionale di medico**).

Cass. Penale 22-9-2005 n. 40818: Nel procedimento davanti al giudice di pace, il meccanismo di estinzione dell'illecito previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, può trovare applicazione soltanto quando l'imputato proceda, attraverso il risarcimento o le restituzioni eseguiti prima della udienza di comparizione, a riparare il danno direttamente cagionato dal reato contestatogli. **La riparazione non può non avere carattere anche patrimoniale** e il potere di sindacato del giudice, nel riconoscerne la idoneità, non può spingersi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35, tra i quali vi è quello della anteriorità rispetto alla attività istruttoria. **(Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace il quale aveva riconosciuto la causa di estinzione del reato sulla base del comportamento dell'imputato che, ad una udienza successiva alla prima, si era limitato a formulare una dichiarazione di scuse)**

Cass. Penale 24-3-2005 n. 14070: La speciale causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274, non opera in presenza della sola dimostrazione, da parte dell'imputato, dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante le restituzioni o il risarcimento nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di particolare gravità e pericolosità. (Fattispecie in cui la Corte **ha ritenuto l'idoneità dell'offerta reale a costituire la condotta riparatoria normativamente prevista quale causa estintiva del reato, tenuto conto dell'entità del fatto, del pericolo di reiterazione del reato, della personalità dell'imputato, del comportamento susseguente alla commissione del fatto criminoso, della finalità pacificatoria della condotta e degli interessi in gioco, pur in presenza di un rifiuto dell'offerta da parte della persona offesa, non per sua soggettiva incongruità, ma solo per la sua volontà di vedere comunque perseguito l'imputato**).

Giudice di Pace di Novara 26-4-2012 n. 183 (in materia di ingiurie e minacce): il genere di reato sopra menzionato, in effetti, **non comporta altri danni se non quelli riconoscibili su un piano meramente morale, da rapportarsi al contesto in cui essi vengono commessi (se l'imputato, ad esempio, sia o meno un criminale già condannato con sentenza definitiva)**

Giudice di Pace di Rossano 19-5-2009: La parte offesa, costituitasi parte civile, dichiarava nell'apposito atto di costituzione, di aver ricevuto una liquidazione da parte delle assicurazioni ... SpA, con le quali l'imputato aveva stipulato l'obbligatoria assicurazione di responsabilità civile automobilistica, a titolo di risarcimento del danno biologico e di danno morale, accettata a titolo di acconto, e chiedeva il ristoro del solo danno esistenziale, ovvero il risarcimento del danno da lesione della serenità personale e familiare in seguito al sinistro. Tale affermazione veniva espressamente ribadita in udienza nel corso dell'escussione della P.O. che espressamente affermava: "non ho ricevuto alcun risarcimento per i danni esistenziali patiti e per questo sono qui oggi e intendo procedere alla mia azione"... **Pertanto, ritenuto idoneo l'avvenuto risarcimento, in conformità alle tabelle ministeriali di liquidazione dei danni cd. micro permanenti, ed escluso, per come predetto, la risarcibilità dell'ulteriore voce di danno richiesta, vista la**

non gravità dell'evento, l'inesistenza di precedenti dell'imputato e ritenuto che la prosecuzione del giudizio non appare giustificata in quanto l'ordine sociale violato dal reato è da considerarsi già ripristinato, ricorrendone dunque tutti i presupposti di cui all'art. 35 del richiamato D.L.vo n. 274/2000, va dichiarata l'estinzione del reato contestato all'imputato.

Giudice di Pace di Imola 16-3-2006 n. 40 (in materia di ingiurie e minacce): L'assegno circolare dell'importo di € 1.000,00, intestato alla persona offesa, e consegnato alla stessa, veniva ritenuto da questo Giudicante congruo alla riparazione del danno cagionato **in considerazione, sia del capo di imputazione, sia delle possibilità economiche dell'imputato, e sia del comportamento processuale dallo stesso tenuto.**

Il reato ascritto alla [...] non è di grave entità, ed il reddito della medesima, che lavora come operaia presso una Cooperativa di Servizi, non è certamente elevato.

La predetta, che vive da sola, può fare affidamento unicamente sul proprio stipendio, ed ha anche contratto finanziamenti bancari che deve estinguere.

Va inoltre osservato che **l'imputata è persona priva di precedenti penali e che ha tenuto una condotta processuale corretta, e si può senz'altro valutare che l'attività ristoratrice possa rappresentare l'effettivo ravvedimento dell'autore del reato.**

Ed il rifiuto da parte della persona offesa può configurare un irragionevole persistere nella propria volontà punitiva. Per di più, il dettato legislativo richiamato e l'interpretazione che se ne è data permettono di sostenere che la valutazione di congruità fatta dal giudice sia indipendente rispetto alla mancata accettazione operata dall'offeso. E la reale offerta "banco iudicis" effettuata dall'imputato, ad insindacabile valutazione di questo giudice, si appalesa idonea alla riparazione del danno dallo stesso cagionato.

Giudice di Pace di Belluno 4-2-2003: sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del reato ascritto all'imputato (art. 633 e 639 cp) in presenza di una condotta riparatoria **concretatasi nel risarcimento del danno in favore della PO (per quanto riguarda il danno materiale) e nel versamento di una somma simbolica in beneficenza (€ 100,00) in favore di una struttura ospedaliera (per quanto riguarda il danno sociale)**

Giudice di Pace di Rho (ordinanza): Rilevato

- che la somma offerta in sede di udienza, ma prima dell'apertura del dibattimento, appare idonea a risarcire il mero danno sofferto dalla PO, così soddisfacendo il requisito dell'intervenuto risarcimento del danno,

- che – attesa la giurisprudenza sul punto (vedi Cass. Penale n. 5581/2007) – la somma offerta deve – però – anche soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione

- che – nel caso in questione – tali esigenze non appaiono soddisfatte, in quanto l'imputato (benché, sia chiaro, sia suo diritto non comparire all'udienza) non ha mai avuto un comportamento idoneo a ritenere raggiunte le medesime, in considerazione

a) dell'assenza di un qualsivoglia comportamento idoneo a ritenere raggiunta la prova sul fatto che lo stesso possa aver compreso la gravità della condotta al medesimo contestata (così da evitare che il medesimo possa ritenere – per il futuro – che in presenza di fatti penalmente rilevanti basti offrire una somma di denaro per evitare il processo e l'eventuale condanna),

b) della presenza di precedenti fatti commessi ai danni della PO (vedi CNR Carabinieri Rho 4-12-2009), commessi anche con l'uso di un'arma da fuoco, detenuta illegalmente

P.Q.M.

rigetta

allo stato l'istanza di emissione di sentenza di ndp ex art. 35 D-Lgo n. 274/2000 e dispone oltre procedersi

L'OFFERTA ALLA PO DEVE ESSERE REALE, NON POTENDO IL GIUDICE PROVVEDERE AI SENSI DELL'ART. 35, IN PRESENZA DI OFFERTA MERAMENTE VERBALE

Cass. Penale 9-5-2008 n. 36448: Per il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato prevista dell'art. 35 d.lg. n. 274 del 2000 l'imputato deve aver messo a disposizione la somma di denaro necessaria ai fini riparatori mediante offerta reale, allo scopo di consentire al giudice di valutarne la serietà e la congruità. **Tale condizione non è soddisfatta in caso di offerta formulata soltanto verbalmente.**

PAGAMENTO AD OPERA DI TERZO

LA GIURISPRUDENZA AFFERMA, IN PIU' SENTENZE, CHE IL PAGAMENTO E/O IL RISARCIMENTO DEL DANNO PUO' AVVENIRE ANCHE AD OPERA DI SOGGETTI DIVERSI DALL'IMPUTATO (QUALE – AD ESEMPIO – LA COMPAGNIA ASSICURATRICE, NEL CASO DI CONTESTAZIONE DELL'ART. 590 CP)

Cass. Penale 12-4-2013 n. 30212: L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000 opera anche nell'ipotesi di risarcimento danni a seguito di pagamento da parte della compagnia di assicurazione.

Cass. Penale 17-5-2012 n. 37968: Ai fini dell'operatività della speciale causa di estinzione dei reati di competenza del giudice di pace non è ostativo il risarcimento effettuato dalla compagnia assicuratrice dell'auto dell'imputato, purché sia ritenuto idoneo dal giudice a soddisfare le esigenze di riprovazione e quelle di prevenzione.

Cass. Penale 2-4-2009 n. 14439: A questo proposito la tesi che il risarcimento debba provenire personalmente dall'imputato è a dir poco singolare. Non ignora la Corte che una simile tesi sia stata affermata nel vicino settore della concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. (v. Cass., sez. VI, 9 novembre 2005 n. 46329, Caputo, rv. 232837; ma vedi, per la soluzione opposta, sez. IV 4 ottobre 2004 n. 46557, Albrizzi, rv. 230195) ma ritiene che questa soluzione non sia affatto condivisibile in tema di attività riparatorie previste dalla normativa sul giudice di pace. Ricollegare alla formulazione letterale dell'art. 35 comma 1° una tal soluzione significa rifarsi ad un criterio di interpretazione del tutto formalistico e avulso dalla realtà dei rapporti sociali. L'assicurazione peri danni cagionati dalla circolazione stradale ha infatti carattere di obbligatorietà e appare insensato pretendere che una persona proceda ad un risarcimento personale in presenza di un contratto di assicurazione che in concreto abbia risarcito integralmente i danni cagionati.

Giudice di Pace di Torino 8-10-2002: l'integrale ristoro del danno subito dalla parte offesa, al fine della valutazione di una condotta riparatoria di cui all'art. 35 D.Lgs n. 274/2000, può essere realizzato anche se proveniente dall'ente assicuratore – conforme Giudice di Pace di Bologna 12-2-2003).

DA ULTIMO CONTRA

Cassazione penale, sez. IV, 23/05/2014, n. 38957: Nel procedimento dinanzi al giudice di pace per lesioni colpose cagionate nella circolazione stradale, non costituisce fatto idoneo a determinare l'applicazione della speciale causa di estinzione del reato di cui all'art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il risarcimento corrisposto dalla compagnia assicuratrice del terzo proprietario del veicolo estraneo al processo, essendo ad esso estranea l'attivazione dell'imputato per l'eliminazione delle conseguenze dell'illecito attraverso interventi concreti atti ad assicurare alla persona offesa il ristoro del pregiudizio subito e a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione connesse al fatto tipico.

SPESE LEGALI

LA GIURISPRUDENZA – SIA DI MERITO CHE DI LEGITTIMITA' – ESCLUDE CHE – AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA RISARCITORIA EX ART. 35 – IL GIUDICE DEBBA TENER CONTO ANCHE DELLE SPESE LEGALI AFFRONTATE DALLA PO (SUL PUNTO SI RICORDA COME PARTE DELLA GIURISPRUDENZA RITENGA CHE L'OFFERTA DEBBA INTERVENIRE PRIMA DELL'UDIENZA)

Cass. Penale 7-3-2013 n. 21012: **Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, ai fini della declaratoria di estinzione del reato per l'intervenuta riparazione del danno, non è necessario che l'imputato abbia provveduto alla refusione delle spese eventualmente sostenute dalla persona offesa.** (Va poi aggiunto che il risarcimento è integrale, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, anche se non è comprensivo delle spese legali eventualmente sostenute dalla vittima del reato, giacchè la riparazione avviene (deve avvenire) prima dell'udienza di comparizione e, solo ove l'imputato dimostri di non averlo potuto fare prima, nella stessa udienza di comparizione o nei diversi termini fissati dal giudice: in ogni caso, prima della formale costituzione delle parti. **Il che importa che il momento del risarcimento precede (deve precedere) quello di avvio del processo e deve avvenire prima che la vittima del reato sostenga spese di tal genere. Nè vale obiettare che la vittima potrebbe aver già sostenuto spese di assistenza legale (es., per la proposizione della querela), giacchè trattasi di spese che non sono in rapporto di causalità diretta col reato e dipendono dalla scelta dell'offeso di**

avvalersi dell'opera di un professionista (mentre potrebbe rivolgersi direttamente agli organi di polizia).

Tribunale Urbino 8-7-2004: Trova applicazione la speciale causa di estinzione del reato ex art. 35 d.lg. n. 274 del 2000 sulla competenza penale del G.d.p. nel caso in cui l'imputato abbia proceduto alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante il risarcimento dello stesso (nel caso di specie il Trib. si è occupato della questione trattandosi di fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lg. suddetto). Peraltro, affinché possa compiutamente operare la suddetta causa di estinzione, la determinazione del danno risarcibile (e risarcito) deve essere opportunamente rimessa ad una valutazione oggettiva dell'organo giudicante e non invece alla richiesta discrezionale della p.o., ivi incluse quelle relative alle spese legali e alle spese di costituzione di parte civile, le quali ultime possono anzi del tutto essere escluse dalla determinazione del danno in quanto non ne sono conseguenza diretta, né sono necessitate sempre e comunque dal reato, risultando invece eventuali e di importo variabile (nel caso di specie le stesse avrebbero potuto essere facilmente evitate qualora la p.o. avesse prestato acquiescenza al risarcimento offerto che doveva essere considerato ampiamente equo ed esaustivo in relazione al danno biologico, morale e spese mediche documentate).

Giudice di pace di Lanciano 15-3-2004: Ai fini della pronuncia dell'estinzione del reato per l'attuazione da parte del reo di condotte riparatorie, ex art. 35 d.lg. 274/00, è irrilevante che il reo non abbia rifiuto alla vittima le spese legali da questa sostenute, in quanto tali spese non sono legate da un nesso di causalità necessaria al reato commesso.

ESTENSIONE AI COIMPUTATI

Tribunale Lucera, 13/03/2013, n. 1001: **Al coimputato non va estesa la speciale causa estintiva del reato di cui all'art. 35 d.lg. n. 274 del 2000 poiché alla sentenza di estinzione si perviene solo ritenendo le condotte riparatorie e risarcitorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione che sono collegate a profili di natura esclusivamente soggettiva e riferibili direttamente alla sola persona dell'imputato che abbia tenuto le condotte idonee alla declaratoria di estinzione del reato.**

SI RICORDA CHE LA CIRCOSTANZA ATTENUANTE COMUNE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 62 COMMA 1, N. 6, C.P. PUÒ ESSERE UTILIZZATA COME ELEMENTO DI RAFFRONTO AI FINI ESEGETICI. E DIFATTI, SU TALE NORMA LE SEZIONI UNITE HANNO DICHIARATO CHE «IN CASO DI CONCORSO DI PERSONE NEL REATO, L'INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DI UNO DEI COIMPUTATI NON IMPORTA L'AUTOMATICA APPLICAZIONE DELLA RELATIVA ATTENUANTE (ART. 62, N. 6, C.P.) ANCHE AGLI ALTRI COIMPUTATI. INFATTI, L'ESTENSIONE DELL'ATTENUANTE, ANCHE QUANDO NEL RISARCIMENTO SIA INTERVENUTO UN TERZO, SIA PURE QUESTI UN CORREO, PRESUPPONE CHE LA CONDOTTA RIPARATORIA SIA COMUNQUE CONNOTATA DA VOLONTARIETÀ (COME È RESO PALESE DALLA FORMULAZIONE DELLA NORMA: "L' AVERE... RIPARATO INTERAMENTE IL DANNO MEDIANTE IL RISARCIMENTO... E MEDIANTE LE RESTITUZIONI"); COSICCHÉ, SE UNO DEI CORREI HA GIÀ PROVVEDUTO IN VIA INTEGRALE, GLI ALTRI, PER POTERSI GIOVARE DELL'ATTENUANTE, DOVRANNO NEI TEMPI UTILI RICHIESTI DALLA NORMA RIMBORSARE IL COMPLICE PIÙ DILIGENTE OVVERO COMUNQUE DIMOSTRARE DI AVERE AVANZATO UNA SERIA E CONCRETA OFFERTA INTEGRALE DI RISARCIMENTO» (CASS., SEZ. UN., 22 GENNAIO 2009, N. 5941, IN RIV. IT. DIR. PROC. PEN., 2009, 1483).

OPPOSIZIONE P.O.

LA PO E/O LA PC – A DIFFERENZA DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 34 D.LVO N. 276/2000 – NON HANNO LA POSSIBILITA' DI OPPORSI ALLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 35, IN QUANTO IL GIUDICE HA IL SOLO OBBLIGO DI SENTIRE LE STESSE AL RIGUARDO

Cassazione penale, sez. IV, 19/02/2016, n. 20542: Ai fini della declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui all'art. 35 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274, non deve necessariamente acquisirsi il consenso della persona offesa, **essendo legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l'inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall'imputato quale risarcimento**, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità della stessa con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative quanto di quelle retributive e preventive (sezioni Unite, 23 aprile 2015, parte civile in proc. Sbaiz). La

formula estintiva, pertanto, impone al giudice la previa ragionata verifica in ordine alla integralità del risarcimento del danno, patrimoniale e non, nei confronti di tutti i soggetti che ne abbiano diritto, così che restino eliminati il danno e le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato. In questa prospettiva, può e deve tenersi conto anche del concorso di colpa della vittima, che emerga dalle emergenze probatorie legittimamente utilizzabili, e tale concorso, ove sussistente e motivatamente quantificato, deve incidere proporzionalmente su tutte le voci di danno e nei confronti di tutti i danneggiati.

Cass. Penale 26-1-2010 n. 10673: Nel procedimento davanti al g.d.p. il meccanismo di estinzione dell'illecito previsto dall'art. 35 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274 presuppone che il giudice abbia sentito le parti, ma non che sia stato acquisito il consenso della parte offesa.

Cass. 18-6-2008 n. 36516: Nei reati di competenza del giudice di pace l'operatività della causa di estinzione del reato, di cui all'art. 35 d.lg. n. 274 del 2000, è subordinata ad un giudizio di assoluta esaustività della condotta riparatoria rimesso all'organo decidente, il quale può prescindere, in tale valutazione, dal positivo apprezzamento della persona offesa.

Cass. Penale 10-4-2008 n. 31070: In tema di procedimento davanti al giudice di pace, nella valutazione di idoneità della attività riparatoria a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione, il giudice non è vincolato al consenso della parte offesa, disponendo l'art. 35, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000 l'audizione e non l'adesione di quest'ultima. Ne deriva che è legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l'inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall'imputato, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità della medesima somma.

IN ORDINE ALL'INTERESSE DELLA PC AD IMPUGNARE LA SENTENZA

Corte di cassazione - Sezioni unite penali - Sentenza 31 luglio 2015 n. 33864. Ha risolto contrasto giurisdizionale sulla questione inerente la sussistenza o meno dell'interesse per la parte civile a proporre impugnazione anche ai soli effetti civili contro la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie prevista dall'articolo 35 del Dlgs 274/2000, sancendo che la sentenza di estinzione del reato del Gdp inappellabile per riquantificare la cifra. **La parte**

civile, infatti, qualora non trovi adeguato il risarcimento offerto per quanto riguarda l'estinzione del reato, potrà adire comunque il giudice civile rispetto alla decisione e in quella circostanza contestare l'entità di quanto ricevuto.

Cassazione penale, sez. IV, 26/05/2016, n. 26590 In tema di reati di competenza del giudice di pace, non sussiste l'interesse per la parte civile a impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 35 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274 a seguito di condotte riparatorie, **in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile** (sezioni Unite, 23 aprile 2015, S.).

CONFORME Cassazione penale, sez. un., 23/04/2015, n. 33864